SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 17

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 23 gennaio 2002)

INDICE

BATTAFARANO: sulla realizzazione di condutture di gas in agro di Villa Castelli (4-00577) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) *Pag.* 381

sui Punti blu sull'autostrada A14 (4-00628) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 381

BETTA, MICHELINI: sui risarcimenti ai lavoratori coatti italiani durante la seconda guerra mondiale (4-00809) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 382

BONATESTA: sull'uccisione di padre Ettore Cunial avvenuta a Durazzo (4-00607) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 385

BONFIETTI: sulla sede della stazione dei carabinieri di Sant'Agata Bolognese (4-00398) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 387

BORDON: sull'inquinamento elettromagnetico causato dagli impianti di trasmissione di Radio Vaticana (4-00387) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 388

BOREA ed altri: sullo stato del procedimento penale n. RGPM5293/97 nei confronti dell'ex Ministro delle finanze Visco (4-00522) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 389

CASTAGNETTI: sulla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola (4-00743) (risp. URBANI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 390

CICCANTI, BOREA: sulle collaborazioni occasionali in agricoltura (4-00336) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 393

COLETTI: sull'iscrizione alla graduatoria regionale di medicina generale (4-00436) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 394

sulla gestione della Telecom in Abruzzo (4-00573) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 399

COMPAGNA: sull'indagine relativa agli abusi edilizi a Sabaudia (Latina) (4-00424) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 401

CREMA: sul completamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 516 (4-00839) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 402

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

DEMASI: sull'aumento del numero delle commissioni mediche per il rinnovo della patente in provincia di Salerno (4-00160) (risp. TASSONE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) *Pag.* 403

DE PAOLI: sulla situazione del carcere di Brescia (4-00502) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 404

DE PETRIS: sull'esubero di lavoratori presso le Poste Italiane (4-00388) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 405

DE PETRIS ed altri: sull'utilizzo di OGM nella preparazione di alimenti per lattanti (4-00736) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 407

FALCIER ed altri: sui disservizi negli uffici della motorizzazione civile di Venezia (4-00351) (risp. TASSONE, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 408

FASOLINO: sul 20º gruppo squadroni Cavalleria dell'aria «Andromeda» (4-00516) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 411

FIRRARELLO: sull'opportunità di un potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine nel comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) (4-00548) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 412

FLAMMIA: sul fallimento dell'azienda ICON-T-Italia (4-00196) (risp. MARZANO, *ministro delle attività produttive*) 413

GIARETTA: sul completamento dei lavori di ripristino della strada statale n. 516 (4-00795) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 416

GUASTI: sul catalogo dei prodotti alimentari predisposto dall'ICE alla fiera Fancy Food di New York (4-00551) (risp. URSO, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 417

GUERZONI: sulla quota di ingressi per lavoro per il 2001 (4-00017) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 420

sull'organico della sezione distaccata del tribunale di Carpi (Modena) (4-00999) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 422

LAURO: sulla gestione della RAI-TV (4-00241) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 424

sulla trasmissione televisiva della RAI «Il Raggio verde» (4-00658) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 425

LAURO ed altri: sulla situazione della sanità in Campania (4-00746) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 426

LAVAGNINI: sulla realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone (4-00821) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 430

MALABARBA: sull'assunzione di lavoratori socialmente utili come collaboratori scolastici (4-00012) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 432

MANFREDI: sulla mancata attivazione dell'ufficio del territorio di Verbania (4-01025) (risp. TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*) 434

MEDURI: sulla richiesta di restituzione di appartamenti di servizio a tre agenti di pubblica sicurezza di Catania in maternità (4-00530) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 435

MELELEO ed altri: sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle Poste Italiane (4-00247) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 436

MONTI ed altri: sui risarcimenti ai lavoratori coatti italiani durante la seconda guerra mondiale (4-00698) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 383

MUZIO: sull'episodio di intolleranza razziale verificatosi in una scuola media di Grugliasco (Torino) (4-00543) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 438

NIEDDU ed altri: sull'epidemia di Blue Tongue degli ovini insorta in Sardegna (4-00670) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 439

PEDRIZZI: sul rientro in Italia a fini occupazionali di italiani all'estero (4-00371) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 445

RIPAMONTI ed altri: sul consiglio d'amministrazione dell'ENEA (4-00603) (risp. MARZANO, *ministro delle attività produttive*) 446

SALERNO: sull'incidente verificatosi durante lo svolgimento di una gara di rally ad Alice Superiore (4-00266) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 448

SEMERARO: sul divieto di ricongiunzione per i cittadini italiani coniugati con medici cubani (4-00653) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 450

sul concorso per 320 posti di ausiliario nel Ministero della giustizia (4-00655) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 451

SERVELLO: sul Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (4-00974) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 452

SPECCHIA: sulla riscossione dei crediti delle aziende agricole in Puglia (4-00003) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 455

STANISCI: sui lavori di adeguamento e raddoppio della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto (4-00338) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 458

sui lavori di adeguamento e raddoppio della strada statale n. 7 Brindisi-Taranto (4-00687) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 459

ZAPPACOSTA: sul 123º Reggimento di stanza a Chieti (4-00397) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 460

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

una vasta area abitata in agro di Villa Castelli denominata contrada «Carraro delle Vacche» è attualmente priva di fornitura di gas;

per portare il gas in questa area è sufficiente realizzare uno scavo di attraversamento di 21 metri di lunghezza che passi sotto la strada statale Taranto-Brindisi al km. 676,380 all'altezza della suddetta contrada;

proprio in questi giorni sono in corso lavori da parte dell'ANAS nella zona in parola,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire nei confronti dell'ANAS affinchè consenta all'azienda Camuzzi-Gazometri spa di effettuare i lavori necessari per realizzare la conduttura che porterebbe la fornitura del gas nella contrada «Carraro delle Vacche».

(4-00577)

(9 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha riferito che l'Azienda Camuzzi-Gasometro, pur avendo da tempo predisposto un piano di attraversamento della strada statale n. 7 in corrispondenza della progressiva chilometrica 676,380 (località Carraro delle Vacche), non ha avanzato alcuna richiesta all'Ente stesso.

Tuttavia sono stati avviati contatti con l'Azienda citata al fine di un celere coordinamento delle attività da eseguire nell'ambito dei lavori di ampliamento della sede stradale, attualmente in corso di esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
MARTINAT

(10 gennaio 2002)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

il Punto blu, all'interno della rete autostradale, assolve all'importante funzione di assistenza al cliente (Viacard, Telepass, rimagnetizzazione carte, pagamento quote scadute, assistenza varia);

normalmente il Punto blu viene situato all'inizio (o alla conclusione) di un'arteria autostradale proprio per le ragioni sopra esposte;

viceversa all'inizio dell'autostrada Taranto-Bologna il Punto blu non è stato collocato;

la collocazione del suddetto Punto blu verrebbe incontro alle esigenze degli utenti non solo della provincia ionica, ma anche della Basilicata e della Calabria, che scelgono la Taranto-Bologna per trasferirsi al Nord,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire autorevolmente nei confronti della società autostrade allo scopo di provvedere alla collocazione del Punto blu all'inizio dell'autostrada Taranto-Bologna.

(4-00628)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha interessato la competente società Autostrade spa che ha riferito quanto segue.

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto (tratto Foggia-Taranto) sono presenti tre postazioni «Punto Blu», dislocate rispettivamente presso la stazione di Foggia, presso gli uffici commerciali della direzione VIII tronco di Bari nord e svincolo di Bari sud, e presso la stazione di Bari nord che consentono ai clienti di effettuare operazioni, quali la fatturazione degli importi relativi alle tessere «Viacard» a scalare, l'acquisizione del terminale di bordo «Telepass», la rimagnetizzazione delle carte; consentono inoltre di avvalersi di tutti gli altri servizi offerti.

Peraltro, lungo i 3.121 chilometri della rete autostradale di competenza della società sopra citata sono presenti 77 postazioni «Punto Blu», centri di assistenza clienti ubicati presso le stazioni principali, le aree di servizio e le direzioni di esercizio, nonchè presso stazioni autostradali.

È possibile acquistare le tessere «Viacard» anche presso le stazioni autostradali, gli uffici dell'ACI, uffici postali, stazioni di rifornimento carburante ed altri esercizi commerciali.

Infine la società Autostrade spa ha rappresentato l'intendimento di avviare una razionalizzazione della rete Punto Blu ed una diversa organizzazione del servizio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
MARTINAT

(10 gennaio 2002)

BETTA, MICHELINI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che la recente cerimonia moscovita per la consegna dei primi duemila indennizzi ai lavoratori coatti russi durante la seconda guerra mondiale, in applicazione della legge federale germanica dell'agosto 2000, ha visto, per contro, il contemporaneo parere negativo del governo tedesco per analogo risarcimento ai lavoratori coatti italiani, in grandissima parte internati militari italiani, catturati e deportati dopo l'8 settem-

bre 1943, rifiutatisi di aderire al nazismo e alla RSI e perciò costretti al lavoro sino alla fine della guerra, si chiede di conoscere:

se non si ritenga urgente una iniziativa per la revisione di tale parere, motivato dalla qualifica giuridica di «prigionieri di guerra», sempre rifiutata dal governo nazista, in studiato spregio della Convenzione internazionale sul trattamento e la protezione dei «prigionieri di guerra»;

se non si ritenga giustificato l'intervento governativo, visto che nelle more del parere il termine per le domande individuali è stato prorogato al 31 dicembre 2001 e che la documentazione storica (anche tedesca) e la copiosa bibliografia documentano la realtà dei fatti.

(4-00809)

(7 novembre 2001)

MONTI, MORO, VANZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

il Governo della Repubblica Federale di Germania nell'agosto 2000 ha istituito la Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» con lo scopo di indennizzare tutti coloro che, con la forza ed il sopruso furono costretti a lavorare per la dittatura nazista;

i militari italiani, fatti prigionieri, furono privati dello *status* di prigionieri di guerra;

circa 90.000 reduci hanno presentato domanda allo scopo di ottenere un indennizzo;

nell'agosto 2001 il Governo tedesco ha valutato negativamente le domande di indennizzo da parte degli ex internati militari italiani ed anche quelle di molti civili, escludendo dall'indennizzo la quasi totalità degli italiani,

gli interroganti chiedono di sapere quali immediate ed opportune iniziative intenda adottare il Governo italiano, anche in occasione della prossima visita nella Repubblica federale di Germania del Presidente della Repubblica Ciampi, affinché siano soddisfatti i legittimi diritti degli ex internati, invitando il Governo tedesco a rivedere il proprio atteggiamento e a concedere finalmente dopo più di mezzo secolo il riconoscimento morale e materiale agli ex internati dai campi nazisti.

(4-00698)

(23 ottobre 2001)

RISPOSTA (*). – Il 14 luglio 2000, il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» per gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale. La legge tedesca del luglio 2000 non è frutto di un negoziato internazionale, ma corrisponde ad un'autonoma decisione del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Governo e del Parlamento tedeschi (con il sostegno degli ambienti industriali) di compensare, ancorchè simbolicamente, il lavoro forzato e coatto prestato all'industria tedesca durante la guerra.

Sin dall'inizio la legittimità degli ex Internati Militari Italiani (IMI) ad ottenere l'indennizzo è stata posta in dubbio da parte tedesca, poichè la legge esclude espressamente che di essa possano beneficiare gli ex prigionieri di guerra.

La questione è stata seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima attenzione già dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di tale gruppo di connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonchè per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. A tale fine il Ministero degli affari esteri si mantiene in stretto contatto con l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) – che è stata incaricata dalla Fondazione tedesca di istruire le domande dei cittadini italiani – con altri Dicasteri interessati, con le Associazioni di deportati e reduci e con singoli cittadini. Una delegazione Esteri-Difesa ha illustrato, nel novembre 2000, alle autorità tedesche una memoria storico-giuridica sullo *status* speciale degli IMI. Il Ministero degli affari esteri ha altresì incaricato l'Ambasciata d'Italia a Berlino e quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d'amministrazione (Kuratorium) della Fondazione di effettuare una sensibilizzazione a vasto raggio degli ambienti politici e della stessa Fondazione per rappresentare l'ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli IMI dai benefici della legge.

Il Governo tedesco ha quindi deciso di incaricare un esperto giuridico, il professor Tomuschat, di approfondire la questione e fornire un parere sull'ammissibilità degli IMI alle provvidenze della legge. Nel frattempo il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, inizialmente fissato per l'11 agosto 2001, veniva posticipato al 31 dicembre 2001. Il 3 agosto scorso, il professor Tomuschat ha indicato che gli IMI debbono essere giuridicamente considerati quali prigionieri di guerra, anche se non furono trattati come tali, e ritenuti quindi, in linea generale, esclusi da benefici. Tale tesi è stata fatta propria dal Governo tedesco con un comunicato dell'11 agosto successivo. Il Kuratorium della Fondazione ha formalizzato tale esclusione l'11 ottobre 2001.

Da parte italiana si è deplorato con molta forza e con molta franchezza un giudizio che riteniamo ingiusto e non corredato dei fatti. È stato pertanto rappresentato alla parte tedesca la necessità di sviluppare, in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte, atte a fornire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dagli IMI. Una concertazione interministeriale (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze) con la partecipazione delle Associazioni di categoria, promossa dal Ministero degli affari esteri, è attualmente in corso, al fine di individuare iniziative da proporre alla controparte in occasione dei prossimi incontri politici bilaterali.

In particolare, il 1º ottobre e il 14 novembre di quest'anno si sono tenute presso il Ministero degli affari esteri due riunioni di coordinamento tra i Dicasteri interessati, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni e i rappresentanti delle principali Associazioni di ex deportati, nel corso delle quali sono state individuate alcune possibili iniziative, anche legislative, che prevedono il coinvolgimento dei Governi tedesco e austriaco.

Si tratta di iniziative tese sia a promuovere il riconoscimento storico delle vicende degli Internati Militari Italiani attraverso la diffusione di apposita documentazione o l'istituzione di eventi commemorativi, quali una giornata della memoria ovvero l'emissione di un francobollo, sia a concedere loro una qualche attribuzione economica, nelle forme e con i contributi che dovranno essere concordati.

Da quanto illustrato, emerge come il Governo stia verificando ogni possibile soluzione per rendere a tutti gli Internati Militari Italiani il giusto riconoscimento delle sofferenze patite.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(13 dicembre 2001)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri*. – Premesso:

che profondo dolore e costernazione ha suscitato nei cittadini del Viterbese la notizia, appresa oggi dalla stampa, dell'efferato assassinio di padre Ettore Cunial, ucciso a coltellate nella città di Durazzo, dopo essere stato minacciato e derubato più volte negli ultimi mesi;

che il sacerdote, appartenente alla Casa dei Giuseppini del Murialdo, a novembre dello scorso anno, su sua richiesta, era stato inviato dai suoi superiori in Albania, ove aveva fondato l'Opera di Durazzo ed era fervidamente impegnato nella costituzione di un centro per la comunità religiosa cattolica;

che la triste fine di padre Cunial è stata resa nota dai familiari, mentre le autorità locali non hanno fornito alcuna spiegazione sull'accaduto né si sa se la salma potrà rientrare in Italia per trovare in Patria una degna sepoltura;

che del delitto è stato informato il Consolato presso l'Ambasciata italiana,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano gli impegni assunti dal Governo albanese per garantire la sicurezza dei nostri connazionali;

in che modo si intenda procedere nelle indagini per accertare lo svolgimento dell'accaduto e per accertare altresì le eventuali responsabilità imputabili alle autorità locali per non aver saputo difendere l'incolumità del nostro connazionale;

in che modo il Consolato presso l'Ambasciata italiana intenda garantire il rientro della salma in Italia.

(4-00607)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Padre Ettore Curial, della Congregazione dei Padri Giuseppini, è stato assassinato nel suo appartamento a Durazzo nella notte tra l'8 ed il 9 ottobre 2001.

L'Ambasciata d'Italia a Tirana, informata del fatto dalla Nunziatura Apostolica e da un Commissario di Polizia della Missione Italiana Interforze, ha preso immediatamente contatto con le competenti autorità albanesi per acquisire informazioni in merito e con i Padri Giuseppini per avere l'indirizzo dei familiari in Italia ed avvertirli.

La predetta Ambasciata ha poi avviato le procedure per il rimpatrio della salma del religioso, in un primo momento posta sotto sequestro dalle autorità locali per essere sottoposta ad autopsia presso il reparto di medicina legale dell'Ospedale di Tirana. Ottenute le relative autorizzazioni, padre Curial è stato poi sepolto nel cimitero del comune di Roma.

Le indagini assunte dalle autorità albanesi hanno condotto ad una serie di fermi ed interrogatori e quindi, a meno di una settimana dalla morte del religioso, all'arresto dei colpevoli, identificati nel figlio della domestica di padre Curial e in un vicino di casa, che avrebbero agito a scopo di rapina.

Pur non esistendo specifici accordi bilaterali per la protezione dei connazionali, la presenza in Albania della Missione Italiana Interforze con il precipuo compito di collaborare e cooperare con la Polizia albanese anche attraverso la formazione, l'assistenza e lo scambio di reciproche informazioni, ha portato alla progressiva riorganizzazione del Ministero dell'ordine pubblico, ad un maggiore efficienza delle forze di polizia ed al contenimento della microcriminalità.

A maggiore tutela dei connazionali a vario titolo presenti in Albania, l'Ambasciata d'Italia a Tirana ha istituito per le situazioni di emergenza un numero verde denominato «numero tricolore» raggiungibile chiamando da utenze fisse da ogni parte dell'Albania. Tale iniziativa è stata ampiamene pubblicizzata mediante la distribuzione di volantini e tessere formato bancomat ai componenti della comunità italiana residente in Albania e, in particolare, ai membri delle varie congregazioni religiose che si trovano spesso ad operare proprio nelle zone interne più impervie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(13 dicembre 2001)

BONFIETTI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la stazione locale dei Carabinieri del comune di Sant'Agata Bolognese è attualmente ubicata in uno stabile del tutto inadatto ad ospitare una struttura militare e si trova in uno stato di parziale inagibilità che rende decisamente difficile lo svolgimento del lavoro da parte dei militari;

il comune di Sant'Agata Bolognese, in accordo con il responsabile locale dell'Arma e con il Comandante della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, ha avviato la procedura per la realizzazione di una sede adeguata alle necessità della stazione dei Carabinieri;

a tal fine è stata individuata l'area idonea all'intervento, è stata predisposta la variante al piano regolatore generale del comune, in ottemperanza alla normativa urbanistica, è stato elaborato il progetto della nuova caserma, sulla base dei criteri direttivi fissati dall'Arma, e sono stati posti in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'immobile;

la nota della Prefettura di Bologna del 27 aprile 2001, in riferimento ad una circolare del Ministero dell'interno, esprime la necessità di sospendere per due anni trasferimenti di sede degli uffici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

la fattispecie in questione rientra a piano titolo nei casi previsti dallo stesso Ministero dell'interno relativi a situazioni eccezionali per inagibilità dei locali che rendono improcrastinabile l'individuazione di un'altra idonea struttura,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro dell'interno, attese le evidenti circostanze di eccezionalità e di emergenza sopra esposte, per soddisfare le esigenze del comune di Sant'Agata Bolognese e del Comando dei Carabinieri di realizzare un'infrastruttura adatta ad ospitare la stazione locale dell'Arma.

(4-00398)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare di cui si allega il testo, si fa presente che le disponibilità economiche da impiegare per le esigenze di accasermamento delle Forze dell'ordine sono risultate, anche per l'anno in corso, sensibilmente insufficienti rispetto alle esigenze di riadeguamento strutturale rappresentate dagli organi periferici dell'Amministrazione.

Ciò è dovuto anche alla circostanza che negli ultimi anni è stata disposta la costruzione e/o la ristrutturazione di edifici per accasermamento in assenza di adeguata copertura.

Si è quindi provveduto, in data 13 aprile 2001, ad invitare le prefetture, a sospendere i trasferimenti delle sedi di Uffici della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che comportino un aggravio della spesa, anche in presenza di trattative già avviate, fatta eccezione per le situazioni di sfratto esecutivo o di inagibilità dei locali in uso.

Per quanto concerne la stazione dei carabinieri di Sant'Agata Bolognese, dagli accertamenti esperiti dalla prefettura è emerso che l'immobile

che la ospita presenta caratteristiche di centralità rispetto all'abitato, di vicinanza al più importante comune di San Giovanni in Persicato nonchè di adeguatezza, sotto il profilo della capienza dei locali, all'organico in forza al presidio, pari a sei unità.

Per assicurare maggiore funzionalità all'immobile si è ritenuto necessario prevedere un intervento di ristrutturazione che dovrà essere effettuato a cura del Comune, proprietario dell'immobile che non ha ancora disposto lo stanziamento necessario all'effettuazione dei lavori.

Il problema sollevato con l'interrogazione è all'esame dell'amministrazione dell'Interno che attraverso il competente Ufficio territoriale di Governo continuerà a sensibilizzare il comune di San Giovanni in Persicato al fine di prevedere uno specifico stanziamento per assicurare l'effettuazione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(14 gennaio 2002)

BORDON. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che il 18 maggio 2001, in un comunicato stampa congiunto, la Santa Sede e il Governo italiano davano conto di un'intesa conseguita nella commissione bilaterale incaricata di valutare e risolvere i problemi dell'inquinamento elettromagnetico provocato dagli impianti di trasmissione della Radio Vaticana nel territorio circostante il Centro di Santa Maria di Galeria;

considerato che in quel comunicato si fa riferimento a scadenze e adempimenti la cui realizzazione è ormai matura,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano rendere disponibile il testo integrale dell'intesa ed informare immediatamente il Senato sulle operazioni compiute e da compiere per l'esecuzione degli impegni assunti il 18 maggio e sui controlli relativi, di competenza delle autorità italiane.

(4-00387)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – La questione delle emissioni elettromagnetiche della stazione Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria è stata oggetto, com'è noto, di un complesso negoziato tra l'Italia e la Santa Sede, condotto da un'apposita Commissione bilaterale. Al termine di una serie di riunioni e sulla base delle misurazioni congiunte sui livelli dei campi elettromagnetici ivi concordate, il 18 maggio 2001 è stata raggiunta un'intesa, poi formalizzata in un verbale conclusivo dell'intero negoziato, firmato dai Capi delle due delegazioni l'8 giugno scorso.

In base a tale intesa, il Centro trasmittente della Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria provvedeva ad uniformarsi ai valori di cautela

dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti nell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381 del 1998 con le seguenti modalità:

per le trasmissioni in onde corte, a partire dallo stesso 18 maggio e in via definitiva, mediante la riduzione della potenza di trasmissione e il trasferimento della stessa ad antenne più arretrate nel territorio;

per le onde medie, mediante un piano di adeguamento avviato anch'esso il 18 maggio e da portare a termine entro il 31 agosto, richiedendosi – in questo caso – soluzioni più impegnative che prevedevano l'instradamento delle trasmissioni verso stazioni situate fuori del territorio italiano, nonché intese specifiche con altri paesi e con proprietari di altri impianti di trasmissione.

L'intesa prevedeva inoltre l'assistenza italiana al piano di adeguamento delle onde medie, anche attraverso un contributo finanziario agli oneri aggiuntivi derivanti dall'instradamento alternativo dei segnali.

Il 31 agosto scorso i Capi delle due delegazioni alla Commissione bilaterale si sono incontrati nuovamente alla Farnesina ed hanno preso atto dell'avvenuto adeguamento delle emissioni in onde medie alla normativa italiana vigente, a partire dal 1° settembre, mediante la riduzione immediata della potenza di trasmissione e l'instradamento delle trasmissioni per via satellitare per sopperire alla diminuzione del segnale. Da parte vaticana è stato indicato l'ammontare dei costi suppletivi inerenti all'instradamento, e da parte italiana è stata confermata la disponibilità a farvi fronte con un contributo le cui modalità di erogazione sono in corso di definizione da parte delle Amministrazioni competenti.

I due Capi delegazione hanno infine concordato di continuare il monitoraggio del livello dei campi elettromagnetici prodotti dalle trasmissioni di Radio Vaticana mediante misurazioni congiunte da far effettuare dai tecnici delle due parti.

A tal fine, in una riunione tenutasi al Ministero degli affari esteri il 16 novembre 2001 i tecnici delle due parti si sono incontrati scambiandosi i dati necessari per avviare la nuova campagna di misurazioni congiunte che tiene conto delle modifiche intervenute nelle trasmissioni di Radio Vaticana.

Sarà così possibile da parte italiana vigilare sull'applicazione dell'intesa raggiunta, nel rispetto delle norme internazionali che regolano i rapporti tra gli Stati e degli obblighi derivanti dagli Accordi esistenti in materia tra l'Italia e la Santa Sede.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(13 dicembre 2001)

BOREA, CICCANTI, DEMASI, COZZOLINO, PELLEGRINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Per conoscere quale risulti essere lo stato del

procedimento penale n. RGPM5293/97 in corso presso il collegio per i reati di cui all'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, nei confronti del signor Visco Vincenzo, nato a Foggia il 18 marzo 1942, già Ministro delle finanze all'epoca dei fatti denunciati.

(4-00522)

(27 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la competente articolazione ministeriale ha comunicato che il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, in merito al procedimento R.G.P.M. n. 5293/97, ha dichiarato, con provvedimento dell'8 febbraio 2001, non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Vincenzo Visco.

Copia del decreto di archiviazione è stata tempestivamente trasmessa al Pubblico Ministero per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(18 gennaio 2002)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il lotto 4 dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola all'altezza dell'abitato di Capo di Ponte è soggetto all'ennesimo blocco causato dal ritrovamento lungo il tracciato della strada di una roccia ricoperta da graffiti che hanno indotto il sovrintendente archeologico per la Lombardia dottor Angelo Ardovino a vincolare l'intera area; alla successiva proposta dell'ANAS di tagliare la roccia al fine di collocarla nel vicino Museo archeologico delle incisioni rupestri di Capo di Ponte, la sovrintendenza con nota 10214 dell'8 agosto 2000, «conferma che il tracciato proposto, e non approvato da questo ufficio, comporta la distruzione di beni archeologici, si prende atto del fatto, preciso ed incontrovertibile, che codesto ente nella nota in esame dichiara di avere prodotto uno studio di fattibilità che prevedeva l'abbassamento delle quote stradali»;

la soluzione proposta dalla sovrintendenza è stata valutata dall'ANAS come estremamente:

a) onerosa in quanto porterebbe allo smantellamento di opere già realizzate;

b) pericolosa per gli utenti a causa del dislivello che il tracciato stradale dovrebbe avere;

c) macchinosa con l'ulteriore rallentamento dei lavori a causa della conseguente procedura per la riprogettazione;

rispondendo all'interrogazione (3-06281) a firma Caparini ed altri presentata nella XIII legislatura l'allora sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carlo Carli ha fatto presente che la questione, per la sua delicatezza, è stata sottoposta all'esame di un ispettore centrale del Ministero che ha reso, in data 8 gennaio 2001, il parere di competenza, previo esame della documentazione inviata alla sovrintendenza archeologica per la Lombardia relativa ai lavori di ammodernamento anzidetti ed in particolare del IV lotto, interessante il comune di Capo di Ponte;

in tale ambito, infatti, i lavori della variante, già in parte realizzati dall'ANAS, rischiano con la progettata costruzione di una galleria, di interferire direttamente sul sistema di rocce recanti incisioni camune nell'area circostante il Parco Nazionale delle Incisioni di Naquane e come tale tutelata anche con decreto ministeriale 14 aprile 1967, ai sensi della legge n. 1497 del 1939. Il sovrintendente archeologico dottor Ardovino ha precisato che l'ANAS non aveva trasmesso alla valutazione preventiva della sovrintendenza il progetto relativo alla realizzazione della variante e che non vi sono stati rinvenimenti fortuiti durante l'esecuzione dei lavori, ma solo accertamenti della presenza di rocce incise. Sotto il profilo tecnico, appare inoltre pienamente condivisibile quanto rappresentato dal sovrintendente in particolare per quel che attiene l'esigenza di tutelare *in situ* le incisioni rupestri camune nell'area interessata dai lavori stradali, che costituiscono un *continuum* con il parco nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane. Di conseguenza, spetta all'ANAS il compito di studiare le soluzioni tecniche meno invasive sotto il profilo ambientale e compatibili con il mantenimento delle rocce incise nella loro giaciura originaria. Il progetto definitivo, con l'indicazione delle quote relative sia al tracciato stradale di superficie sia alle opere accessorie alla realizzazione di un eventuale sottopasso della zona caratterizzata dalle rocce affioranti, dovrà essere sottoposto all'autorizzazione preventiva delle sovrintendenze competenti, quella di Milano e per i beni ambientali e architettonici di Brescia. Inoltre, proprio per l'estensione e la configurazione geomorfologica dell'area interessata dalle incisioni camune le predette sovrintendenze sono state invitate ad elaborare, d'intesa, un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 431 del 1985, punto 1), lettera *m),* che ricomprende il parco di Naquane, già tutelato con il decreto ministeriale del 14 aprile 1967, estendendo le disposizioni di tutela all'intero complesso delle rocce incise individuate nell'area;

la comunità archeologica e scientifica ha più volte sottolineato che sotto il profilo tecnico la richiesta del sovrintendente, in particolare per quel che attiene l'esigenza di tutelare *in situ* le incisioni rupestri nell'area interessata dai lavori stradali, non è affatto condivisibile. A tal fine la Comunità Montana ha predisposto un piano per lo spostamento del masso istoriato. Questa ipotesi di lavoro ha trovato piena e incondizionata approvazione da parte dell'ANAS, della provincia di Brescia, del prefetto di Brescia, dell'Assessorato alla Cultura ed identità lombarde, delle organizzazioni sindacali, della comunità scientifica ed archeologica della Valleca-

monica; il lotto IV della strada statale 42 è parte di un'opera che una volta conclusa avrà visto lo Stato impegnato per oltre 1.000 miliardi. La rimozione del vincolo consentirebbe lo sblocco, la conclusione e la conseguente percorribilità del tratto entro il 2003,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di rimuovere ostacoli tanto capziosi e sproporzionati rispetto al danno sociale che ne deriva.

(4-00743)

(25 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto ed interpellati gli uffici competenti si comunica quanto segue.

Come è noto, il 4° lotto di tali lavori, nel tratto del comune di Capo di Ponte, in provincia di Brescia, attraversa un'area di rilevante interesse archeologico per la presenza di incisioni rupestri che costituiscono un unico complesso con quello tutelato con decreto ministeriale 14 aprile 1967, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, come Parco nazionale delle Incisioni di Naquane in quanto considerato area circostante del suddetto Parco.

Si ricorda che le incisioni rupestri della Valcamonica sono uno dei più importanti documenti preistorici del mondo e che nel 1979 sono state inserite dall'UNESCO nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'umanità.

Per quanto riguarda il progetto di costruzione, predisposto dall'ANAS, di una galleria a una quota tale da interferire con alcune rocce incise, si conferma che tale progetto non fu sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per la valutazione preventiva e, pertanto, solo in corso di realizzazione fu accertata l'interferenza dei lavori con le incisioni rupestri già note.

La Soprintendenza sopra citata ha richiesto da tempo all'ANAS di studiare soluzioni tecniche per il mantenimento delle rocce camune incise nella loro giacitura originaria, non essendo compatibile con le esigenze di tutela la loro rimozione ed il loro trasferimento in un'altra sede.

Risulta che il progetto di variante, su richiesta anche della Direzione generale infrastrutture e mobilità della regione Lombardia, sia in corso di elaborazione da parte dell'ANAS. Il progetto definitivo, con indicazione delle quote relative sia al tracciato stradale di superficie che alle opere accessorie per la realizzazione di un eventuale sottopasso dell'area interessata dalle incisioni rupestri, sarà concordato preventivamente con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia e con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Brescia.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(21 dicembre 2001)

CICCANTI, BOREA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 122 della legge 29 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria), prevede che «i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta dei prodotti agricoli, in deroga alla normativa ingente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 3 mesi»;

che tale disposizione è stata accolta con estremo favore dai coltivatori diretti, i quali sono convinti che l'intento del legislatore è stato esclusivamente quello di agevolare la raccolta di prodotti agricoli evitando appesantimenti burocratici ed economici connessi all'utilizzazione del personale dipendente;

che la predetta norma è stata completamente snaturata dalla circolare del Ministro del lavoro n. 49 dell'8 maggio 2001 con la quale si provvede ad un'interpretazione dell'articolo 122 della legge n. 388/2000 che assimila la nuova figura delle collaborazioni occasionali dei parenti a quella vecchia e superata della compartecipazione familiare;

che tale interpretazione, in realtà, snatura totalmente la *ratio* delle disposizioni previste dall'articolo 122 della suddetta legge e penalizzando notevolmente i coltivatori diretti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda revocare urgentemente – stante l'imminenza delle campagne di raccolta – la circolare n. 49 del l'8 maggio 2001, anche perché in contrasto con il disposto normativo.

(4-00336)

(3 agosto 2001)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, che in data 20 settembre 2001 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l'interpretazione da dare alle norme di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con tale nota si chiarisce che, dopo un attento esame di quegli aspetti della disposizione su richiamata che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, in attesa di una organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurano un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dar luogo all'insorgere di obbligazioni contributive.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(21 dicembre 2001)

COLETTI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso:

che in tutta Italia i medici abilitati dopo il 31 dicembre 1994 sono circa 40.000;

che tali medici non possono iscriversi nella graduatoria regionale di medicina generale;

che l'allora Ministro della sanità Bindi, insieme ad altri deputati, ha sentito la necessità di ovviare a questa grave problematica prevedendo la possibilità per detti professionisti di partecipare ad un corso di formazione biennale;

che in tale ottica è stata promulgata la legge 29 dicembre 2000, n. 401, la quale stabilisce precipuamente all'art. 3 che «i laureati in medicina ed in chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale, sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256»;

che l'attuale Ministro ha bandito al riguardo un normale concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie speciale concorsi n. 48 del 19 giugno 2001, senza prevedere l'ammissione di diritto a domanda in soprannumero dei medici iscritti al corso universitario prima del 31 dicembre 1991, come previsto dalla ricordata legge;

si chiede al Ministro in indirizzo di spiegare i motivi per i quali non ha emanato un bando di concorso conforme alla normativa ricordata e se, comunque, intenda dare attuazione alla citata normativa.

(4-00436)

(19 settembre 2001)

RISPOSTA. – In merito alla mancata applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, con particolare riguardo al decreto ministeriale 31 maggio 2001, concernente il bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, occorre precisare che l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, prevedendo che «i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 senza aver diritto alla borsa di studio e potendo svolgere contemporanea attività libero professionale, purché compatibile con gli obblighi formativi», non ravvisava alcuna necessità di ammissione degli stessi soggetti al concorso bandito con il decreto ministeriale 31 maggio 2001.

In effetti, a prescindere dai problemi di incompatibilità che detta norma comporta nei confronti della normativa comunitaria, non si sarebbe mai potuto prevedere una disciplina relativa ai destinatari della legge n. 401 del 2000 in un bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, ma bensì prevedere in un provvedimento distinto in quali termini procedere allo svolgimento dei corsi dei soprannumerari.

Al momento, l'Amministrazione sta verificando lo strumento per pervenire ad un corretto adeguamento della normativa interna alla direttiva comunitaria in materna vigente.

La formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla direttiva comunitaria n. 93/16/CEE (già direttiva 86/457/CEE).

Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri.

Detta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (la precedente direttiva n. 86/457/CEE era stata recepita con il decreto legislativo n. 256 del 1991).

In base alla citata direttiva n. 93/16/CEE, la formazione specifica in medicina generale può essere svolta con due modalità differenti: a tempo pieno ed a tempo definito.

La tipologia ordinaria è quella a tempo pieno.

La formazione ha una durata di almeno due anni e si deve svolgere a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale con la «partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora».

Come è dato rilevare anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (riferita alla formazione specialistica ma estensibile anche alla formazione specifica in medicina generale) il legislatore comunitario, insistendo sulla durata minima della formazione nonché sul fatto che essa deve svolgersi a tempo pieno, ha ritenuto che il livello della formazione non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita.

Anche per la formazione specifica in medicina generale, il legislatore comunitario ha inteso privilegiare la formazione a tempo pieno con la conseguente incompatibilità con l'attività professionale privata.

Come per la formazione specialistica, anche per la formazione specifica in medicina generale la stessa direttiva n. 93/16/CEE prevede, all'articolo 34, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, oltre la formazione a tempo pieno, anche la formazione a tempo ridotto «purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari:

la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto;

l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al 60 per cento dell'orario settimanale a tempo pieno;

la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale».

Si osserva che, in base alle suesposte condizioni prescritte dalla direttiva, non può comunque essere legittimata una formazione che non preveda periodi di attività a tempo pieno, ossia che consenta, per tutto il periodo di formazione l'attività professionale privata.

La formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto non è prevista dalla direttiva come obbligatoria per gli Stati membri, ma è rimessa all'autonoma valutazione degli stessi («possono autorizzare»).

Oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore comunitario non prevede, e quindi non consente, forme diverse su iniziativa degli Stati membri.

Gli Stati membri non possono cioè prevedere formazioni specifiche in medicina generale diverse da quelle a tempo pieno ed a tempo ridotto, disciplinate dagli articoli 31 e 34 della direttiva n. 93/16/CEE.

Per quanto concerne l'Italia, il legislatore nazionale, nel recepire prima nel 1991 la direttiva n. 86/457/CEE e poi nel 1999 la direttiva n. 93/16/CEE, non ha ritenuto di prevedere la formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, per cui in Italia non è, allo stato, possibile tale formazione.

L'articolo 3 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 ha di fatto configurato, oltre alla formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto, un terzo modello di formazione specifica in medicina generale (in soprannumero e senza obbligo del tempo pieno), in palese contrasto con la richiamata disciplina delle direttive comunitarie.

Conseguentemente, la disposizione dell'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 dovrebbe, necessariamente, essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario che prevale in base a consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, nonché della Corte costituzionale, sul contrario diritto interno.

Una eventuale applicazione della stessa norma, anche a non voler considerare il contenzioso e la turbativa che si potrebbero determinare nei corsi di formazione in argomento, finirebbe inevitabilmente per attivare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea con una sicura condanna per l'Italia.

La disposizione della legge n. 401 del 2000, prescindendo dalle originarie intenzioni di coloro che l'hanno proposta, potrebbe essere ritenuta legittima solo se interpretata nell'unico senso possibile, ossia in modo coerente con la disciplina comunitaria: l'unica possibilità è quella di ritenere l'articolo 3 una implicita autorizzazione al Governo all'attivazione della formazione continua a tempo ridotto di cui all'articolo 34 della direttiva n. 93/16/CEE.

Tale interpretazione, anche se presenta evidenti difficoltà, potrebbe trovare fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale afferma che le disposizioni di diritto interno che concernono la trasposizione di una direttiva o che la attuano, devono essere interpretate «quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima» (cfr. sentenza del 25 febbraio 1999 nel procedimento C.131/97).

In tal caso, sarà comunque necessario regolare, conformemente alle condizioni esplicitate nella direttiva, le modalità dei corsi di formazione a tempo ridotto, ivi compresi l'orario settimanale, i periodi di formazione a tempo pieno e le attività professionali compatibili in detto periodo.

Questo Ministero ha cercato di dare all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 un significato coerente con la disciplina comunitaria, per non pregiudicarne in via definitiva l'applicabilità.

Occorre sottolineare, inoltre, che la direttiva n. 2001/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 luglio 2001, n. 206/L), ha modificato il percorso formativo della medicina generale, tra l'altro portandolo da due a tre anni.

Pertanto, l'occasione per disciplinare la formazione a tempo ridotto di cui all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, potrebbe essere offerta proprio dal provvedimento legislativo di recepimento della direttiva ora indicata.

Peraltro, il Ministero della salute, ancor prima di aver avuto notizia del contenzioso instauratosi su tale questione, aveva provveduto ad inoltrare al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito all'interpretazione da conferire all'articolo 3 della legge n. 401 del 2000.

In particolare, si è chiesto all'Alto Consesso di esprimersi sulla necessità o meno dl ritenere direttamente ed immediatamente applicabile la norma in parola; oppure dl ravvisare l'eventualità di ritenere applicabile alla fattispecie l'istituto della disapplicazione, in considerazione dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria; o ancora, in alternativa, di esprimersi sulla possibilità di ravvisare nella citata norma una implicita autorizzazione al recepimento nel nostro ordinamento anche della previsione di una formazione a tempo ridotto.

In quest'ultima ipotesi, è stato chiesto al Consiglio di individuare contestualmente gli strumenti giuridici con cui poter realizzare tale recepimento, in quanto appare evidente che l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, di per sé, non prevedendo alcuna modalità attuativa, si configura quale disposizione del tutto astratta.

Questo Ministero, inoltre, nel predisporre il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante il nuovo bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2001-2003, pur regolando in via generale le modalità di espletamento del concorso come in precedenza già avvenuto, ha inteso prevedere una riserva di integrazione, a salvaguardia di eventuali interessati, proprio in relazione all'applicazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 401 del 2000.

Si segnala che, nel frattempo, poiché la fattispecie è stata oggetto di contenzioso innanzi a Tribunali amministrativi regionali e, quindi, in secondo grado presso il Consiglio di Stato, quest'ultimo non procederà in sede consultiva, attesa la concomitante instaurazione della via giurisdizionale (pronuncia del 20 giugno 2001 da parte dell'adunanza della Sezione prima).

Di conseguenza, la questione in esame vedrà la sua definizione in occasione delle pronunce della giustizia amministrativa.

Occorre sottolineare, tuttavia, che una eventuale, indiscriminata ammissione in soprannumero (senza cioè un minimo di regole), sarebbe estremamente difficile da realizzare e darebbe certamente luogo a gravissimi inconvenienti, compromettendo la qualità della formazione.

I corsi di formazione specifica in medicina generale, infatti, non sono corsi che possono consentire, come alcuni convegni e seminari, il libero accesso a tutti coloro che sono interessati.

Come ha rilevato la stessa Corte Costituzionale in sede di valutazione della legittimità delle disposizioni sul numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina, «le direttive (tra cui la n. 93/16/CEE) prescrivono che gli studi teorici si accompagnino a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli, e ciò implica e presuppone che tra la disponibilità di strutture ed il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità di apprendimento» (cfr. sentenza n. 383 del 23 e 27 novembre 1998).

La salvaguardia del rapporto di congruità fra strutture e soggetti da formare è, a maggior ragione, necessaria per la formazione specifica in medicina generale che, in base alla direttiva e alle disposizioni di attuazione, è «più pratica che teorica» e quindi comporta la disponibilità di un congruo numero di strutture ospedaliere e ambulatoriali.

Pertanto, non è possibile ritenere che un numero imprecisato di medici possa, per propria libera scelta e senza alcuna limitazione, decidere autonomamente di esercitare un «diritto soggettivo» alla partecipazione a corsi di formazione, i quali, essendo teorico-pratici, necessariamente comportano organizzazione e strutture adeguate al numero dei partecipanti.

Si soggiunge, inoltre, che nel testo della legge n. 401 del 2000 in effetti si ravvisa una evidente incoerenza, laddove si fa riferimento ai corsi disciplinati in base al decreto legislativo n. 256 del 1991, mentre attualmente tutti i corsi sono attivati in base al decreto legislativo n. 368 del 1999 e non più in forza del decreto legislativo n. 256 del 1991.

Ed è proprio questo uno degli aspetti fondamentali analizzati dal TAR del Lazio, sez. III-*bis*, nella recentissima, sentenza n. 6984/2001 – la prima emessa dall'instaurarsi del contenzioso in materia – nel respingere le pretese avanzate da un medico ricorrente che chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego della regione Lazio in materia di richiesta di applicazione dell'articolo 3 della legge n. 401 del 2000.

In detta sentenza, in particolare, il TAR del Lazio si è espresso in senso favorevole all'Amministrazione, sostenendo, tra l'altro, che «l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000 costituisce sicuramente norma di carattere eccezionale, non interpretabile in senso estensivo o analogico (Consiglio di Stato - sez. VI, 10 febbraio 1999, n. 143), sicché, considerato che al momento della sua emanazione, il decreto legislativo 8 agosto 1991,

n. 256, di attuazione della direttiva n. 86/457/CEE (cui fa riferimento l'articolo stesso nell'individuare i corsi di formazione specifica in medicina generale ai quali i medici in possesso di determinati requisiti possono essere ammessi in soprannumero), era stato da tempo abrogato dall'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto 1999, n. 368», e che esso «non può essere inteso che nel senso restrittivo che riguarda esclusivamente posizioni attinenti al corso previsto dal decreto legislativo n. 256 del 1991 (articolato come da articolo 3 dello stesso) e non a quello previsto poi dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999», il Tribunale ha ribadito che «la previsione legislativa di cui trattasi comunque non avrebbe potuto assolutamente comportare la doverosità per l'Amministrazione di ammettere automaticamente ogni richiedente al corso in questione, richiedendo tale operazione la previa emanazione di normativa regolamentare idonea a disciplinare l'ammissione in questione sotto tutti gli aspetti organizzativi».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 dicembre 2001)

COLETTI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che negli ultimi due anni si sono moltiplicati i segnali di disattenzione del gruppo Telecom nei confronti dell'Abruzzo, evidenziati da politiche di ristrutturazione delle società del gruppo che penalizzano tale Regione;

che la citata società rafforza la direzione generale di Milano, con l'ingresso di personale ad elevata specializzazione, e realizza importanti investimenti in altre località del Paese – con la creazione ad esempio di numerosi «call center» –, mentre l'Abruzzo ha subito e subisce il depauperamento di personale qualificato in tutte le sedi territoriali;

che a seguito di questa politica da parte della Telecom la Regione Abruzzo ha patito e patisce anche il taglio delle commesse per l'indotto, che ha determinato la grave crisi occupazionale in cui versa il polo manifatturiero aquilano (ex Italtel);

che l'ultimo gioiello della Telecom in Abruzzo, la prestigiosa scuola di formazione tecnica e manageriale Reiss Romoli, ha visto nel volgere di pochi mesi l'avvicendamento di quattro amministratori delegati ed è coinvolta in un piano di ristrutturazione del Gruppo sul quale nulla è dato sapere, ma considerati i precedenti è lecito nutrire preoccupazione,

si chiede di conoscere le reali intenzioni del vertice Telecom nei riguardi degli investimenti del gruppo in Abruzzo e se non si ritenga di intervenire nei tempi nei modi opportuni affinchè la Scuola Reiss Romoli

sia guidata da un vertice di riconosciute capacità manageriali ed acclarato livello scientifico.

(4-00573)

(4 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto far presente che i problemi relativi alle strategie aziendali, e all'organizzazione. delle proprie strutture nonchè alle decisioni relative alle priorità strategiche aziendali, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

Non si è mancato, tuttavia, di interessare in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, la medesima società Telecom la quale ha precisato che, come indicato nel piano industriale e finanziario del gruppo, intende confermare la propria leadership nel campo della telefonia fissa e mobile e nello sviluppo dei segmenti di mercato con alto potenziale di crescita: accesso e servizi su larga banda, dati e internet.

Per mantenere e rafforzare tale presenza su un mercato fortemente competitivo quale è quello delle telecomunicazioni, la società Telecom dedica grande attenzione alla formazione ed all'aggiornamento del proprio personale.

In tale contesto la Scuola superiore G. Reiss Romoli (SSGRR) - totalmente partecipata dalla società Telecom – svolge per il gruppo un ruolo strategico, con volumi di attività in continua crescita: tale istituto ha dimostrato, infatti, di possedere la competenza per fornire soluzioni ai problemi indotti dalla *neteconomy*, quali ad esempio lo *skill shortage*.

La scuola G. Reiss Romoli, inoltre, oltre ad offrire conferenze e workshop sui temi più avanzati ed innovativi dell'ICT (Information communication technology) con il coinvolgimento dei massimi esperti nazionali ed internazionali, ha messo a punto un sistema di formazione innovativo per lo sviluppo di professionalità internet adeguato alle esigenze del gruppo Telecom ed in proposito è in corso di realizzazione un progetto che interesserà 500 giovani.

A conferma del ruolo fondamentale nel campo della formazione e della specializzazione in materia di telecomunicazioni si rammenta che nell'agosto 2001 presso la suddetta scuola si è tenuta la seconda edizione della conferenza internazionale sulle applicazioni internet nell'ambito del commercio elettronico e della cosiddetta e – education, con la partecipazione di circa 250 esperti provenienti da 40 paesi.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 gennaio 2002)

COMPAGNA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dalla Procura della Repubblica di Latina è stata disposta nei mesi scorsi un'indagine su eventuali abusi edilizi inerenti tutte le ville edificate sul lungomare di Sabaudia per un tratto di oltre 6 Km;

l'iniziativa ha ricevuto ampio risalto e vasta eco di stampa, anche per la notorietà di quasi tutte le circa 300 persone indagate;

successivamente all'iscrizione dei nominativi nel registro degli indagati è stato emesso un provvedimento con il quale i tecnici della Procura sono stati autorizzati ad entrare nelle ville per ricercare le tracce di eventuali reati;

il territorio oggetto di ispezione è stato suddiviso in 22 lotti, su ognuno dei quali insistono oltre 10 immobili, e per ogni lotto sono stati nominati due consulenti tecnici della Procura;

nessuna *notitia criminis* – avente cioè per oggetto un fatto specifico idoneo a configurare credibili estremi di reato – può considerarsi all'origine dell'indagine, destinata a rivelarsi costosissima per l'Erario (tanto sotto il profilo della retribuzione dei numerosi consulenti tecnici, quanto sotto il profilo del larghissimo uso di elicotteri),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che:

il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale consenta l'interpretazione che nella vicenda ha creduto di darne il Procuratore Capo di Latina, dottor Gagliardi, la cui ansia inquisitoria sembra diretta, più che a verificare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ad acquisire una eventuale *notitia criminis*;

il principio di indipendenza ed autonomia della magistratura implichi anche il potere di promuovere atti preliminari all'acquisizione di una notizia di reato, grazie ad indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, per accertare se eventualmente ipotetici reati siano stati commessi, così come è stato esercitato dal Procuratore di Latina.

(4-00424)

(19 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica di Latina, per il tramite della competente articolazione ministeriale, ha comunicato che i procedimenti penali cui si riferisce il senatore interrogante sono quelli che vanno dal n. 2892 al n. 2912, Mod. 21, tutti iscritti nel 2001 per il reato di cui all'articolo 20, lettera *c)* della legge n. 47 del 1985.

L'iscrizione di detti fascicoli è avvenuta in seguito all'acquisizione di notizie di reato per costruzione edilizia abusiva sulla duna costiera di Sabaudia nell'ambito del procedimento penale n. 4207/00 mod. 44 (contro ignoti), dopo la compiuta identificazione dei presunti responsabili dei predetti abusi (proprietari degli immobili).

A seguito dell'accertamento di gravi abusi edilizi segnalati dalla Guardia di Finanza di Sabaudia, la Procura di Latina ha svolto le dovute indagini che sono state ormai definite con la citazione a giudizio degli im-

putati davanti al locale Tribunale per il reato previsto dall'articolo 29 lettera *c)*, della predetta legge.

L'analogo *modus procedendi* riscontrato nei vari fascicoli per la consumazione dei reati urbanistici, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 330 del codice di procedura penale, ha imposto la prosecuzione delle indagini e l'estensione anche ad altri lotti edificati sulla medesima duna costiera.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(3 gennaio 2002)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che da alcuni mesi il traffico lungo la strada statale n. 516 che collega Padova a Piove di Sacco, all'altezza del Comune di San Nicolò è interrotto a causa dei lavori di manutenzione del Ponte sul fiume Bacchiglione;

che l'ultima ordinanza emessa da parte dell'ANAS riguarda un periodo di chiusura fino al 28 febbraio 2002, a seguito dell'avvio del procedimento di rescissione del contratto con l'impresa Sud Appalti:

che il prolungarsi del blocco del ponte sta creando notevoli disagi per i residenti e per le loro attività economiche così come per i pendolari che attraversano quotidianamente il ponte; infatti, i tempi di percorrenza e il traffico veicolare lungo le strade comunali di Ponte San Nicolò sono notevolmente aumentati, poichè la viabilità alternativa è inadeguata al volume di traffico che deve sopportare;

che l'approssimarsi della stagione invernale creerà ulteriori disagi anche per le prevedibili ondate di piena, ostacolate dalla lunga impalcatura collocata sotto il ponte,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno intraprendere delle iniziative concrete presso l'ANAS per porre fine al disagio dei cittadini di Ponte San Nicolò e ridare vita ad una arteria di vitale importanza anche per i collegamenti regionali.

(4-00839)

(8 gennaio 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha riferito che in data 9 novembre 2001 è stato rescisso il contratto di appalto dei lavori di ripristino dell'impalcato Ponte sul canale Roncajette, lungo la strada statale n. 516, a causa di gravi inadempienze contrattuali con l'impresa Sud Appalti di Potenza.

Al fine di poter riaprire rapidamente il ponte al transito dei soli mezzi leggeri ed agli autobus di linea, sono stati affidati i seguenti lavori:

rimozione dell'impalcatura provvisoria sospesa all'introdosso del ponte;

riaggancio dell'impalcato metallico del ponte;

bitumatura dell'impalcato del ponte.

L'ultimazione dei lavori citati consentirà la riapertura del ponte ai solo mezzi inferiori a 3,5 tonnellate.

Successivamente l'Ente provvederà all'espletamento delle procedure per una nuova gara d'appalto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
MARTINAT

(10 gennaio 2002)

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che è previsto che in ogni provincia debbano operare le Commissione mediche per il rinnovo della patente di guida di invalidi e portatori di limitazioni;

che il numero della Commissioni dovrebbe essere proporzionato al numero degli abitanti e le sedi degli accertamenti dovrebbero essere idonee e prive di barriere architettoniche;

che – invece – in provincia di Salerno opera una sola Commissione «sistemata» in locali altamente inidonei,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di competenza, intervenire immediatamente per:

incrementare il numero delle Commissioni mediche per il rinnovo delle patenti di guida agli invalidi e portatori di limitazioni residenti in provincia di Salerno;

individuare, con la necessaria urgenza, locali idonei e privi di barriere architettoniche dove insediare le Commissioni ed ospitare i cittadini che devono essere sottoposti a controllo.

(4-00160)

(11 luglio 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede:

che in ogni provincia debba operare almeno una commissione medica per il rilascio ed il rinnovo della patente di guida;

che possono essere costituite più commissioni nella medesima provincia con il limite di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti nella provincia, esclusi quelli del capoluogo;

che le commissioni debbano operare presso locali delle Unità sanitarie locali, facilmente accessibili anche per i mutilati e i minorati fisici.

Per quanto concerne l'istituzione di altre commissioni mediche locali, oltre a quella già operante nel capoluogo, è in corso la procedura stabilita dalla circolare n. 84 del 22 luglio 1997 volta ad acquisire i dati relativi all'attività (carichi di lavoro e tipologie di intervento) di tutte le commissioni mediche operanti sul territorio nazionale, al fine di definire e semplificare i criteri oggettivi per la costituzione delle commissioni in questione.

Peraltro, la richiesta deve essere avanzata dal sindaco del capoluogo di provincia o del comune di «maggiore importanza» e deve essere presentata a questa Amministrazione che decide, di concerto con il Ministero della salute, dopo l'accertamento di «obiettive condizioni» per la concessione. Nel caso segnalato non risultano richieste in tal senso.

Infine, si fa presente che, nell'ambito dei lavori della commissione interministeriale per la riforma del codice della strada, questa Amministrazione ha proposto, d'intesa con il Ministero della salute, una modifica all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede l'istituzione delle Commissioni mediche di cui trattasi presso ogni Azienda sanitaria locale, nella cui competenza rientra la scelta dei locali e la verifica della loro idoneità per l'ubicazione delle citate Commissioni.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
TASSONE

(9 gennaio 2002)

DE PAOLI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che l'interrogante nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari ha visitato recentemente il carcere di Brescia;

che la capienza della struttura è di 230 detenuti, in realtà vi è una presenza di 544persone in stato di detenzione;

che si registra la presenza di un solo educatore, di fronte ad un organico che ne prevede 6;

che, quindi, questo unico educatore in organico non può prendere nemmeno le ferie, se non lasciando scoperto il servizio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, coi poteri che gli sono propri, onde porre rimedio all'esubero di detenuti e alle carenze di organico degli educatori presso il carcere.

(4-00502)

(26 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, occorre preliminarmente far presente che il sovraffollamento riguardante la Casa Circondariale di Brescia è purtroppo comune alla maggior parte degli istituti penitenziari italiani, specie quelli delle regioni del Nord Italia.

In particolare risulta che alla data del 30 giugno scorso erano presenti nel citato istituto di pena 496 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 237.

Per far fronte a tale situazione di emergenza, ormai endemica soprattutto nella regione Lombardia, l'Amministrazione Penitenziaria effettua periodici sfollamenti tendenti a riequilibrare, per quanto possibile, le presenze dei detenuti nei vari istituti.

Per quanto concerne la situazione degli educatori in servizio presso il predetto istituto, si evidenzia che la casa circondariale e la casa di reclusione di Brescia costituiscono una direzione unica.

Attualmente, su una pianta organica che prevede la presenza di 3 unità, risultano assegnati alla casa circondariale di Brescia tre educatori, di cui uno distaccato presso la casa circondariale di Sulmona, ed uno utilizzato per le esigenze della locale casa di reclusione, ove, su una pianta organica di tre educatori non ne risulta assegnato alcuno.

Si assicura comunque che, al termine delle procedure di riqualificazione del personale, tuttora in corso, si provvederà a sanare, nei limiti del possibile, le carenze di organico giustamente lamentate dall'onorevole interrogante.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(18 gennaio 2002)

DE PETRIS. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per le pari opportunità.* – Premesso che:

l'Azienda Poste Italiane spa ha comunicato ai sindacati che 9000 dipendenti sono in esubero ed ha attivato le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 per la messa in mobilità;

tale preoccupante decisione, sempre secondo Poste Italiane spa, sarebbe la conseguenza dei processi di riorganizzazione in atto nell'azienda;

Poste Italiane sta attivando un Fondo di solidarietà per condurre parte dei dipendenti in esubero al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge per avere diritto alla pensione;

tale Fondo prevede l'accompagnamento per i lavoratori interessati per un periodo massimo di 60 mesi;

per gli uomini con 60 anni di età e 31 o meno anni di contribuzione è previsto l'accesso ai contributi del Fondo di solidarietà fino alla maturazione del diritto alla pensione;

alle donne non viene concessa la possibilità prevista dalla legge, di scegliere al pari degli uomini di prolungare l'attività lavorativa fino a 65 anni per raggiungere una pensione minimamente dignitosa,

si chiede di sapere:

se non ritengano opportuno e urgente i Ministri in indirizzo aprire un tavolo di concertazione tra Governo, azienda e sindacati al fine di evi-

tare i licenziamenti delle Poste Italiane spa, una delle più grandi aziende di servizio del nostro Paese;

se non ritengano necessario trovare soluzioni alternative che garantiscano il pieno rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori senza distinzione di sesso.

(4-00388)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo, non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha precisato che, nell'ambito del processo di riorganizzazione previsto dal piano di impresa 1998-2002, è stata gradualmente attuata una diversa gestione del personale in modo da ricondurne i relativi costi entro i limiti di una gestione economica equilibrata, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel predetto piano.

In tale ottica, ha proseguito la medesima società, nel passato è stata attuata una diversa distribuzione delle risorse sul territorio, nonchè una più razionale applicazione degli addetti privilegiando le attività di recapito e di sportelleria e riducendo proporzionalmente il numero delle unità che non operano con la clientela. Tuttavia, è intendimento della società accompagnare tali iniziative ad una graduale riduzione del numero totale degli addetti senza comunque provocare tensioni con il personale dipendente. Come è noto, il giorno 17 ottobre 2001 è stato siglato un verbale di accordo fra la società Poste e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in base al quale, per limitare al massimo l'impatto dell'attuazione della procedura riguardante i 9.000 esuberi, è stata prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 marzo 2002 maturi il diritto alla pensione.

Inoltre, è prevista, per il personale ancora in eccedenza dopo la suddetta prima fase, una mobilità nazionale su base volontaria per l'espletamento dei servizi di recapito e, successivamente all'effettuazione di tale procedura, una mobilità territoriale su base collettiva per le restanti posizioni di recapito da attuarsi entro il limite provinciale della propria sede lavorativa; ulteriori soluzioni di accompagnamento all'esodo riguarderanno non oltre 2.200 unità che potranno avanzare richiesta di utilizzazione del meccanismo legato al Fondo di solidarietà in via di formale attivazione.

Nel contempo, per fronteggiare le esigenze del servizio di recapito la società Poste si è impegnata ad assumere con contratto di apprendistato ai

sensi dell'articolo 6 della legge n. 196 del 1997 in conformità con quanto previsto dalla legge n. 223 del 1991, un numero massimo di 3.000 unità in un arco di tempo che va dal febbraio al giugno 2002.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(14 gennaio 2002)

DE PETRIS, DONATI, CARELLA. – *Al Ministro della salute*. – Premesso:

che risultano attualmente in vendita presso le farmacie numerosi alimenti sostitutivi destinati alla primissima infanzia a base di soia;

che i dati diffusi in data 14 settembre 2001 dal Ministero della salute, Direzione Generale degli Alimenti e della Nutrizione, concernenti i controlli effettuati sulla soia importata nel Paese, attestano una elevata contaminazione da organismi geneticamente modificati;

che l'uso alimentare di piante transgeniche destinato a soggetti che presentano la massima vulnerabilità a causa delle ridotte difese immunitarie può rappresentare una minaccia per la salute;

che con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (articolo 3), è stato stabilito il divieto di utilizzare prodotti geneticamente modificati negli alimenti per lattanti e bambini;

che il Ministero della salute, con Regolamento approvato in data 31 maggio 2001, ha invece consentito una soglia di tolleranza per la presenza di OGM negli alimenti per lattanti pari all'1 per cento;

che il metodo analitico per definire la presenza quantitativa di OGM negli alimenti (PCR-Real Time) ha un margine di errore stimato al 30 per cento e non è stato ad oggi validato dal Centro Comune di Ricerche di Ispra in relazione alla scarsa affidabilità delle risultanze di laboratorio;

che pertanto la definizione di una soglia di tolleranza per la presenza di OGM, oltre ad essere del tutto inopportuna in relazione alla vulnerabilità dei potenziali consumatori, rende di fatto inefficaci gli eventuali controlli di laboratorio e difficilmente applicabili le sanzioni ai trasgressori,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente ripristinare il divieto assoluto di utilizzare organismi geneticamente modificati nella preparazione di alimenti per lattanti, modificando in tal senso il Regolamento del 31 maggio 2001;

quali direttive siano state impartite agli organi periferici di controllo in ordine alle verifiche da effettuarsi sui prodotti in commercio.

(4-00736)

(25 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che l'Italia ha introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, il divieto di utilizzo di prodotti geneticamente modificati negli alimenti per lattanti e bambini, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 96/5/CE di cui lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999 costituisce il recepimento.

Tale divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati nella preparazione di alimenti per lattanti è stato esteso, con il decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 371, ai cosiddetti «latti di soia», realizzandosi così piena uniformità di divieto in tutto il settore degli alimenti per l'infanzia.

Il Regolamento (CE) n. 49/2000 della Commissione ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 20 aprile 2000, la tolleranza dell'1 per cento di materiale derivato da OGM, purché quest'ultimo derivi non dall'impiego di sostanze geneticamente modificate nella preparazione di tali alimenti, ma questa presenza sia casuale e dovuta a contaminazione ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(16 gennaio 2002)

FALCIER, MAINARDI, FAVARO, TREDESE, PASINATO, ARCHIUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

da oltre 5 anni ormai viene segnalata una situazione di disservizio da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile di Venezia – Mestre;

tale disservizio crea ritardi e disagi nelle attività delle varie autoscuole e dei cittadini interessati al riconoscimento e al rilascio di patenti di vario tipo;

tale situazione ha avuto anche recentemente disdette di sedute d'esame, che erano state pochi giorni prima confermate;

tali esami sono anche indispensabili per il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci pericolose con la conseguenza verosimile che tali mezzi di trasporto siano guidati da persone non in regola con la normativa vigente;

la stampa ha informato più volte di esaminatori e revisori della Motorizzazione che segnalano una situazione da ritenersi drammatica;

tale situazione è dovuta anche al fatto che i dipendenti non si sentono tutelati negli spostamenti che devono affrontare nelle varie sedi della Provincia;

lo stato di agitazione fa ritardare ormai da diversi anni la revisione dei veicoli;

le prestazioni di revisione stanno comportando un ulteriore disagio per la concentrazione nel capoluogo di tale attività;

ormai l'annoso problema dei disservizi della Motorizzazione Civile rappresenta per gli operatori del settore una situazione non più accettabile e sopportabile con la conseguente migrazione di molte richieste verso gli uffici limitrofi di Pordenone, Treviso, Padova;

le code agli sportelli risultano sempre più lunghe con enormi tempi di attesa;

continua da parte della direzione il rifiuto di spostare nelle sedi periferiche il personale necessario con una chiara incapacità di gestire una situazione sempre più grave;

emergono fatti e dubbi circa la capacità dell'attuale direzione di organizzare una situazione di emergenza destinata ad aggravarsi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda disporre una verifica dell'attività della Motorizzazione Civile di Venezia-Mestre ed assumere le necessarie tempestive decisioni;

se non si intenda, nella forma che si riterrà più opportuna, sentire i rappresentanti delle autoscuole interessate;

se non si intenda disporre una nuova organizzazione del servizio nell'intero territorio, garantendo la presenza di adeguato personale nel capoluogo e nelle sedi periferiche.

(4-00351)

(23 agosto 2001)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, si fa presente che, per quanto concerne l'auspicata verifica presso gli Uffici della Motorizzazione di Venezia, questa Amministrazione ha disposto una visita ispettiva atta ad accertare le eventuali cause del rallentamento di efficienza e produttività del predetto Ufficio.

A riguardo, tuttavia, si rappresenta che l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Venezia versa, in effetti, in una situazione di forte disagio a causa della esigua disponibilità di risorse umane riferibile sia all'organico complessivo, che alla carenza di personale munito di laurea in ingegneria, al quale sono demandati per legge taluni specifici compiti di istituto. Tale carenza risulta essere infatti del 20 per cento rispetto alle risorse previste e, relativamente agli ingegneri la situazione è ancora più pesante in quanto a fronte delle 7 unità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 1997, sono effettivamente presenti in tal sede, soltanto due unità con una carenza pari a circa il 70 per cento delle risorse previste.

Giova rammentare, altresì, che nella gran parte degli uffici della Motorizzazione del Nord Italia quali quelli di Novara, Modena, Mantova, Cremona, Bergamo e Livorno si riscontrano carenze di personale che oscillano tra il 30 e 40 per cento rispetto agli organici di riferimento di cui al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella regione Veneto gli uffici sono mediamente carenti di personale nella misura del 20 per cento circa rispetto alle dotazione organiche a suo

tempo stabilite, con un particolare disagio sul fronte delle qualifiche più elevate: per i sette uffici provinciali della motorizzazione sono infatti previsti complessivamente 29 funzionari di VIII livello (qualifica C2) di cui 10 funzionari amministrativi e 19 ingegneri. Di fatto, tuttavia, non è presente alcuno dei funzionari amministrativi e, dei 19 ingegneri previsti, sono presenti solo sette unità.

Il problema, quindi, della assoluta inadeguatezza delle risorse umane disponibili, tende via via ad interessare anche gli uffici del Centro- Sud (ad esempio Firenze – 25 per cento, Siena – 40 per cento, Bari – 14 per cento). Tale situazione scaturisce dai numerosi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica che, negli ultimi anni, hanno sostanzialmente bloccato il *turn-over*, tant'è che rispetto all'organico, stabilito nel 1997 di 5.249 unità per gli uffici periferici della motorizzazione, le risorse attuali sono pari a circa 4.380, di cui circa 150 unità sono state trasferite alle Province in base alle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Tutto il personale che, in base alle vigenti disposizioni di legge, poteva essere adibito allo svolgimento delle operazioni tecniche (essenzialmente esami di guida e revisioni autoveicoli) è stato abilitato a dette funzioni ed ormai sempre più spesso si tenta di fronteggiare le criticità più gravi attraverso meccanismi di collaborazione fra uffici limitrofi o fra uffici siti. nella stessa regione ovvero addirittura inviando in missione operatori ed esaminatori dalla sede centrale (così ad esempio, per gli uffici di Torino, di Livorno, di Modena, eccetera).

È ben vero che negli ultimi anni sono stati conseguiti rilevanti risultati attraverso la semplificazione delle procedure (ad esempio per la conferma di validità della patente o per il rilascio dei duplicati), nonché mediante il coinvolgimento di circa 4.600 officine di autoriparazione nelle operazioni di revisione degli autoveicoli. Tuttavia, deve considerarsi che nel 2000 sono stati comunque effettuati circa un milione di esami per il rilascio della patente di guida, sono stati sottoposti a revisione presso gli Uffici della Motorizzazione circa 800.000 autoveicoli e ne sono stati immatricolati circa 3,5 milioni.

Per quanto concerne in particolare l'Ufficio Provinciale di Venezia che, per inciso, nell'anno 2000 ha emesso oltre 13.000 patenti di guida e 51.000 carte di circolazione ed effettuato circa 25.000 revisioni, è del tutto probabile che non sarà possibile incrementare le risorse in tempi brevi, mentre potranno essere attuate e sollecitate, compatibilmente con le concrete e contingenti possibilità, le forme di collaborazione innanzi citate e poste in essere.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

TASSONE

(9 gennaio 2002)

FASOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* –Premesso che:

il nucleo «Andromeda» dell'Aviazione Militare Italiana ha sede dal 1976 nella città di Pontecagnano Faiano;

da quanto appreso risulta imminente il trasferimento del 20º Gruppo Squadroni «Andromeda» in altra sede;

l'intera città di Pontecagnano Faiano esprime il proprio rammarico per un eventuale trasferimento del Nucleo;

le popolazioni dei territori dell'area picentina conservano viva la memoria dell'opera prestata dal Gruppo «Andromeda», intervenuto in occasione di eventi naturali straordinari e a difesa dell'ambiente e del patrimonio boschivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire perché il Gruppo, che presta la sua opera preziosa alla Comunità nell'ambito del Servizio di Protezione Civile, rimanga nella città che è ormai la sua sede storica e perché l'opera prestata dal Nucleo «Andromeda» possa continuare, in quanto presidio imprescindibile per la sicurezza degli abitanti dell'area picentina.

(4-00516)

(27 settembre 2001)

RISPOSTA. – L'evoluzione della situazione internazionale ha reso necessario delineare una struttura della Difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista quantitativo e funzionale al mutato quadro geo-strategico di riferimento.

Conseguentemente alle Forze armate è richiesto un crescente impegno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere uno strumento operativo moderno, sostenibile, coerente con quelli dei nostri principali *partner* europei ed atlantici, in grado di tutelare globalmente gli interessi nazionali, di proiettare stabilità fuori dei confini e di fronteggiare anche minacce anomale, quali quelle del terrorismo.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni ed in corso di progressiva attuazione, impostato in conformità dei dettami di una serie di provvedimenti normativi – legge 18 febbraio 1997, n. 25 (riforma dei Vertici), e decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze armate), successivamente corretto e integrato dal decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 - ha trovato ulteriore impulso nella legge 14 novembre 2000, n. 331 «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale».

Tale legge, in particolare, nel prevedere tra l'altro una generale contrazione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allineamento delle strutture ordinative delle Forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di supporto, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale),

al fine di accrescere l'efficienza e le capacità complessive dell'organizzazione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di personale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all'investimento.

Ciò premesso, in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si sottolinea che, al momento, il 20º gruppo Squadroni Cavalleria dell'Aria «Andromeda», di stanza nella città di Pontecagnano Faiano, non risulta inserito in alcuno dei provvedimenti di riforma fino ad oggi emanati.

Tuttavia, i cali verificatisi nel gettito di leva conseguenti l'accentuata adesione all'obiezione di coscienza, nonché all'applicazione di provvedimenti di legge volti ad agevolare le aree colpite da calamità naturali, ha imposto nel tempo la sottoalimentazione di taluni reparti non previsti nel «Modello Professionale», tra cui il Gruppo Squadroni in argomento.

Pertanto, l'attività di definizione dell'intero pacchetto di riforma degli organismi militari non può escludere a priori ipotesi di riduzioni o contrazioni che possano eventualmente interessare anche la presenza militare nella città di Pontecagnano. In tale quadro, non è possibile, al momento, prevedere se, con il completamento del modello «professionale», il suddetto Gruppo continuerà ad operare.

Peraltro, la presenza militare nella regione Campania sarà mantenuta a livelli adeguati, sia in termini-quantitativi che qualitativi. Infatti, nella regione rimarrà dislocato un complesso di unità, tutte alimentate con personale volontario, pari a seimila uomini – circa il 6 per cento dell'Esercito – incentrata, oltre che su enti, distaccamenti e reparti minori, su:

Brigata«Garibaldi»;

21º Reggimento genio guastatori;

10º Reggimento logistico di manovra.

In particolare, quest'ultimo reparto logistico avrà anche la capacità di schierare un ospedale da campo a sostegno di strutture ospedaliere civili in caso di calamità naturali.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(17 gennaio 2002)

FIRRARELLO. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa*. – Premesso che:

il Comune di Motta Sant'Anastasia nella provincia di Catania è situato nelle vicinanze dell'area dove sorge la base di Sigonella;

il comune di Motta Sant'Anastasia è unico per la sua peculiarità in Sicilia, in quanto ospita sul proprio territorio migliaia di soldati americani con le rispettive famiglie che usufruiscono di molti servizi locali (pubblici e privati);

è in atto una grave crisi internazionale;

potrebbe essere utilizzata in questo momento la base militare di Sigonella per operazioni militari,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire affinché ci sia un potenziamento delle forze dell'ordine pubblico nel Comune di Motta Sant'Anastasia per assicurare un maggior controllo sul territorio.

(4-00548)

(3 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che le due strutture della Marina Militare statunitense, nel Comune di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, denominate N.A.S.I. (Naval Air Station 1), conosciuta anche come «Villaggio di Motta Sant'Anastasia», e N.A.S. 2, comunemente chiamata Aeroporto di Sigonella, sono sorvegliate, in forma continuativa, da elementi della Polizia Militare statunitense congiuntamente a personale delle locali Forze dell'Ordine.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre scorso, in sede di riunioni tecniche interforze presso la Prefettura di Catania sono stati deliberati il massimo allertamento e l'attuazione di ulteriori specifiche misure di prevenzione e di vigilanza presso le predette strutture con l'impiego di 10 unità della Polizia di Stato della Questura di Catania e altrettante dell'Arma dei Carabinieri.

La stazione dell'Arma dei Carabinieri di Motta Sant'Anastasia è stata potenziata, nel mese di ottobre, con una assegnazione di due ulteriori elementi e il dispositivo di controllo del territorio è stato rafforzato con il concorso del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò, alla quale sono state assegnate 10 unità tratte dal 12º Battaglione Carabinieri «Sicilia».

Infine, su richiesta del Prefetto di Catania, è stato inviato dall'8 novembre scorso un contingente di 90 militari delle Forze Armate per la sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi ritenuti «sensibili», tra i quali rientrano anche le installazioni statunitensi in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(9 gennaio 2002)

FLAMMIA. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso:

che nel mese di febbraio 1991 il Tribunale di Napoli decretava il fallimento dell'Azienda ICONT-Italia, sita nell'area industriale del Calaggio (Lacedonia-Avellino), costruita con i fondi della legge di ricostruzione 219 del 1981 e costata all'erario pubblico ben 21 miliardi;

che il curatore fallimentare dottor Vincenzo Gianchino, dopo la revoca del decreto ministeriale ai vecchi proprietari, tali fratelli Borriello,

nel 1992, assegnava l'Azienda all'Europres di Frosinone del gruppo Annunziata spa, con la procedura di vendita condizionata;

che l'Europres, nel 1997, cedeva in fitto, con procedura dubbia, lo stabilimento alla INGRED-spa;

che la INGRED-spa, in data 18 maggio 2001, è anch'essa fallita, mentre anche la Europres è in liquidazione;

che l'Azienda è venuta a trovarsi in questa confusa situazione, nonostante non abbia mai avuto problemi di produzione e di mercato, potendo contare su sostanziose commissioni da parte della società francese Tulipia;

che i 18 lavoratori dello stabilimento sono venuti a trovarsi in una situazione di assoluta precarietà occupazionale e di indecifrabile interlocutore aziendale, in quanto sull'Azienda, allo stato, operano due curatori fallimentari, quello iniziale dell'ICONT-Italia e quello dell'INGRED-spa,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo per addivenire alla definizione della proprietà dell'Azienda, salvaguardare il lavoro delle maestranze e tutelare un investimento costruito interamente con i soldi dello Stato.

(4-00196)

(18 luglio 2001)

RISPOSTA. – Nel nucleo industriale di Lacedonia (Avellino), località Calaggio, è ubicato, tra l'altro, uno stabilimento industriale che ha per oggetto sociale la «produzione e la commercializzazione di stampa a rotocalco di materiale di qualsiasi specie da destinare a imballaggio ed attività ad essa connesse«.

Nel suddetto stabilimento si sono alternate alla produzione vari e società, tra le quali la ditta «I.Cont. Italia S.p.A.» che, con decreto del 4 gennaio 1984, era stata provvisoriamente ammessa ai benefici previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

Con sentenza del Tribunale di Napoli del 31 gennaio 1991, la suddetta ditta è stata dichiarata fallita e, conseguentemente, è stata pronunziata la decadenza dai benefici a cui era stata precedentemente ammessa.

Con successivo provvedimento la stessa ditta è stata diffidata ed invitata a rimborsare le somme a suo tempo erogate per l'agevolazione di cui sopra.

Avverso detti provvedimenti il curatore fallimentare ha promosso ricorso.

Il provvedimento di decadenza era stato adottato perché la ditta si era resa inadempiente rispetto a quanto disposto dal disciplinare di concessione del contributo, in quanto aveva sospeso l'attività produttiva fin dal mese di maggio 1990 e non aveva prodotto la documentazione necessaria all'effettuazione del collaudo finale, non aveva rispettato i piani produttivi ed i livelli occupazionali e non aveva corrisposto al personale dipendente le retribuzioni dal novembre 1989.

Con sentenza n. 1289 del 23 marzo 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto i ricorsi presentati, ritenendo che il provvedimento di decadenza risultava legittimo in relazione all'incontestata circostanza della prolungata e remota sospensione dell'attività che, in una con la mancata effettuazione del prescritto collaudo, aveva reso impossibile l'ammissione dell'impresa in parola ai benefici di legge.

Invero, l'assenza dei predetti elementi non solo costituiva infrazione del relativo disciplinare, ma soprattutto faceva venire meno la possibilità di svolgere l'attività produttiva, per cui non consentiva la realizzazione delle finalità di ripresa e miglioramento dell'attività industriale alle quali la legge riconnette la concessione in via definitiva del contributo.

La sospensione dell'operatività, l'omesso collaudo finale ed infine la dichiarazione di fallimento, essendo intervenuti in corso di rapporto di sovvenzione non perfezionatosi, non consentivano infatti di riconoscere nella ditta interessata – e per essa nella curatela – la sussistenza dei requisiti idonei al perseguimento del suddetto essenziale obiettivo voluto dal legislatore, vale a dire l'impulso e lo sviluppo concreto all'economia locale nonché il sostegno dei livelli occupazionali.

Si rappresenta inoltre che, a seguito della revoca del contributo, con decreto in data 2 luglio 1999 si è provveduto al trasferimento del lotto e dello stabilimento al Consorzio ASI di Avellino ai sensi della legge n. 266 del 1997 ai fini della riassegnazione dello stesso nel rispetto delle norme in materia.

Va sottolineata in proposito che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999, la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può procedere d'ufficio al loro sgombro da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale, come nella fattispecie in effetti si verifica.

Alla luce di quanto sopra e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 266 del 1997 e dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 144 del 1999, nessun ulteriore provvedimento poteva e può quindi essere assunto dal Ministero delle attività produttive, oltre al recupero delle somme a suo tempo erogate ai sensi della legge n. 219 del 1981, recupero attivato dall'Ufficio centrale presso la sede periferica di Avellino non appena ricevuta la sentenza di cui sopra.

Il Ministro delle attività produttive

MARZANO

(21 dicembre 2001)

GIARETTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* . – Premesso che:

dall'agosto scorso risulta chiuso al traffico il ponte sulla strada statale n. 516 sito in comune di Ponte San Nicolò (Padova);

la ditta appaltatrice dei lavori non si è dimostrata in grado di portare a termine l'opera ed attualmente i lavori sono interrotti avendo l'ANAS proceduto alla rescissione del contratto e dovendosi procedere ad un nuovo affidamento dei lavori;

viene così interrotta a tempo indefinito la percorribilità di una arteria fondamentale per la circolazione nel sistema urbano centrale della Regione Veneto;

la strada statale n. 516 era interessata da oltre 30.000 transiti giornalieri;

questa mole di traffico è costretta a percorsi tortuosi, utilizzando sommità arginali, su viabilità precaria, non in grado di sopportare entità di traffico di questa natura, con grave pericolo e rischio di incidenti mortali;

i cittadini e le attività economiche stanno ricevendo danni consistenti per la penalizzazione nell'accesso alle attività economiche e commerciali ed ai servizi privati e pubblici;

le procedure ordinarie di riaffidamento dei lavori richiederebbero tempi amministrativi, cui si sommano quelli necessari per il compimento dei lavori, assolutamente insostenibili dalle comunità interessate,

l'interrogante chiede di sapere quali straordinarie iniziative il Ministro intenda assumere perché si possa procedere all'urgentissimo completamento dei lavori ed alla riapertura al traffico dell'intero percorso della strada statale n. 516.

(4-00795)

(6 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione, indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha riferito che in data 9 novembre 2001 è stato rescisso il contratto di appalto dei lavori di ripristino dell'impalcato Ponte sul canale Roncajette, lungo la strada stradale n. 516, a causa di gravi inadempienze contrattuali con l'impresa Sud Appalti di Potenza.

Al fine di poter riaprire rapidamente il ponte al transito dei soli mezzi leggeri ed agli autobus di linea, sono stati affidati i seguenti lavori:

rimozione dell'impalcatura provvisoria sospesa all'introdosso del ponte;

riaggancio dell'impalcato metallico del ponte;

bitumatura dell'impalcato del ponte.

L'ultimazione dei lavori citati, prevista per la fine del mese di dicembre 2001, consentirà la riapertura del ponte ai soli mezzi inferiori a 3,5 tonnellate.

Successivamente, l'Ente provvederà all'espletamento delle procedure per una nuova gara d'appalto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
MARTINAT

(21 dicembre 2001)

GUASTI. – A*i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive.* – Premesso che:

in occasione dell'ultima edizione della fiera alimentare «Fancy Food» tenutasi a New York dell'8 al 10 luglio di quest'anno, l'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) ha predisposto un catalogo di tutte le aziende che esponevano presso lo spazio allestito dall'Istituto stesso;

il catalogo era corredato di fotografie di prodotti alimentari. Fra queste fotografie ve ne era una che raffigurava una forma di formaggio Parmigiano-Reggiano (riconoscibile dalla marchiatura) «di scarto». Erano infatti ben visibili sulla forma i segni della «retinatura» che viene apposta dagli organi di controllo quando, successivamente alla marchiatura regolamentare, il formaggio ha una evoluzione sfavorevole;

il formaggio Parmigiano-Reggiano «retinato», pur mantenendo le caratteristiche di edibilità e di commerciabilità legali, non presenta più le caratteristiche organolettiche che corrispondono al disciplinare di tutela, e per questo motivo viene posto in vendita con la cosiddetta retinatura, che ha lo scopo di avvertire il consumatore. È evidente che anche il prezzo di vendita ne risente,

si chiede di conoscere:

il motivo per il quale il principale organismo italiano preposto alla promozione dei nostri prodotti all'estero sia incorso in tale grave scorrettezza ai danni del formaggio Parmigiano-Reggiano e dei consumatori americani, accreditando un prodotto di scarto a rappresentante delle qualità tipiche del prodotto regolare. Le informazioni assunte sulla commercializzazione di tale prodotto di scarto ci dicono che lo stesso viene regolarmente commerciato sul mercato nord-americano da numerosi importatori, ed è ipotizzabile che il consumatore americano non sia a conoscenza del significato della retinatura e che sia pertanto portato a considerarlo un prodotto «regolare»;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il comportamento dell'I.C.E. dia adito a sospetti su alcune commistioni fra addetti ai lavori italiani e statunitensi, con il possibile scopo di trarre in inganno il consumatore americano, inducendolo a ritenere «regolare» un prodotto di scarto, e consentendo così agli importatori americani di ottenere quotazioni di vendita ben superiori a quelle proprie di tale prodotto, danneggiando inoltre pesantemente l'immagine del prodotto regolare;

quali azioni di censura si intenda intraprendere nei confronti di questo organismo, anche per dare un chiaro segnale di attenzione e di mutato atteggiamento rispetto al recente passato, dove l'allegra gestione della

cosa pubblica ha prodotto, nei vari settori e a tutti i livelli, inefficienze e disastri;

se, conoscendo gli altissimi costi di gestione e mantenimento di questo organismo governativo che, come è evidente dai fatti, non sa dare ritorni concreti né sul piano economico, né su quello dell'immagine, non si ritenga opportuno fare una profonda riflessione e ripensare ad un nuovo sistema di promozione più moderno, più trasparente ed efficace, quindi più aderente alle necessità del *made in Italy* e delle imprese.

(4-00551)

(3 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio Legislativo dalla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero si precisa quanto segue.

Per la partecipazione collettiva delle ditte italiane alle fiere estere, l'ICE si occupa della preparazione delle stesse, curandone i diversi aspetti, quali i servizi generali, la pubblicità, la comunicazione, l'analisi dei mercati, nonché gli aspetti prettamente tecnici come l'affitto degli *stand* e l'allestimento degli stessi. Predispone, inoltre, un catalogo degli espositori italiani, contenente, oltre all'elenco dei partecipanti, anche i testi della presentazione dei prodotti e le fotografie relative ai prodotti di riferimento. Tale catalogo viene prodotto in migliaia di copie e distribuito ai soli operatori commerciali del settore.

Naturalmente un catalogo è stato preparato e stampato anche per la partecipazione italiana alla Fiera *Fancy Food* di New York dello scorso luglio. Il catalogo comprendeva 33 fotografie, di cui una, pubblicata nella quinta pagina dello stesso, riproduceva l'immagine di una forma di Parmigiano Reggiano «retinata», cioè di seconda scelta, ossia di una forma che non aveva superato i severi controlli del Consorzio di Tutela. Si è purtroppo trattato di un increscioso disguido, in quanto tale immagine veniva conservata esclusivamente a scopo didattico ed è stata consegnata alla tipografia incaricata della stampa del catalogo, insieme ad altre centinaia di immagini di prodotti alimentari, necessarie allo scopo.

L'errore è stato determinato dai tempi serrati con i quali è stato stampato il catalogo, a causa dei continui cambiamenti dell'elenco dei partecipanti alla manifestazione, che ha costretto i funzionari dell'Istituto per il Commercio con l'Estero ad operare con tempi molto ristretti, a cambiare continuamente le immagini, con la necessità di spedire le stesse via fax, e quindi con immagini in bianco e nero di bassa qualità. In questo modo non è stato possibile rilevare la «retinatura» sull'immagine del Parmigiano. Il catalogo è stato quindi stampato all'ultimo momento e distribuito agli operatori soltanto il giorno prima dell'inizio della fiera, quando ormai non era più possibile rimediare a questo errore.

È assolutamente da escludere la possibilità che la scelta della foto «incriminata» sia stata fatta di proposito da parte di funzionari italiani o statunitensi, allo scopo di danneggiare l'immagine del prodotto italiano regolare. Si ricorda, in proposito, che l'Ufficio ICE di New York ha sistematicamente ricevuto l'apprezzamento delle imprese e delle categorie produttive oggetto di campagne promozionali gestite dall'Istituto, che annualmente fornisce assistenza, consulenza e servizi generalizzati a circa 2.000 imprese, solo del settore agroalimentare.

Per quanto riguarda poi la vendita sul mercato USA del prodotto «retinato», questa ha carattere marginale e viene effettuata, nella maggioranza dei casi, evidenziando che trattasi di prodotto non di prima scelta. Solo in minore percentuale il prodotto declassato viene venduto senza l'auspicato avviso, quindi in modo fraudolento. Per ovviare a tale circostanza il Consorzio, entro il 2003 introdurrà un nuovo sistema di marchiatura.

Per tornare all'episodio della immagine sul catalogo, già nel corso della Fiera, l'ICE ha provveduto a scusarsi per quanto accaduto, inviando le proprie scuse formali al Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, il quale non ha mai, nei mesi successivi all'episodio di cui trattasi, sottolineato o valutato negativamente l'operato dell'Istituto, proseguendo con quest'ultimo la collaborazione sia su questioni di ordinaria amministrazione, sia su progetti nuovi, di particolare spessore. Fra queste, la consulenza e l'assistenza dell'ufficio ICE di Parigi a favore della richiesta, da parte del consorzi, di finanziamento all'Unione Europea per la promozione del Parmigiano su mercati terzi, la realizzazione di un progetto congiunto di circa 2 miliardi lire per la promozione, sul mercato USA, sia del Parmigiano che del Chianti Classico; la stessa richiesta di cofinanziamento e stata presentata, lo scorso mese di settembre, per un progetto analogo in USA e Canada; nel 2002, infine, è prevista una promozione in favore della pasta, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano ed il Chianti Classico, per un importo di 3 miliardi di lire, finanziata per il 30 per cento dai soggetti privati e per il 70 per cento dall'ICE.

Lo stesso Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, con una lettera del Presidente del Consorzio, trasmessa all'ICE, riconosce l'impegno sostenuto dallo stesso nella promozione dei prodotti italiani all'estero. È attualmente all'esame della Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese una richiesta di finanziamento – a valere sulle disponibilità del decreto decreto ministeriale 22 febbraio 2001 – presentata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano per la promozione integrata del suo prodotto in Svizzera ed in Norvegia.

Occorre infine sottolineare che è notevole l'impegno dell'ICE nel promuovere all'estero i prodotti italiani, impegno per il quale vengono impegnate notevoli risorse finanziarie ed umane. Per il solo settore agroalimentare l'investimento promozionale nel 2001 è di circa 55 miliardi di lire, con oltre 300 iniziative da svolgere su 30 mercati. L'attività a favore

di alimentari e bevande rappresenterà oltre il 20 per cento di tutta la promozione svolta dall'ICE.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
URSO

(8 gennaio 2002)

GUERZONI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* –

Posto che in Emilia Romagna la quota assegnata per il 2001 di 5000 unità di lavoratori da occupare, provenienti da paesi non comunitari, si è rivelata gravemente insufficiente talché sono rimaste insoddisfatte oltre 3500 richieste delle aziende, e, in questo quadro, a Modena, su 1.400 domande al 31 dicembre 2000, ne sono state soddisfatte appena 350 o 400;

tenuto conto che questo stato di cose alimenta giustificate e diffuse proteste da parte di associazioni di imprese, sindacati, associazioni di immigrati e di volontariato poiché:

le aziende senza mano d'opera sufficiente non riescono a rispettare le scadenze per le consegne previste dalle commesse acquisite sul mercato;

il lavoro nero o comunque irregolare, purtroppo diffuso, trova nuove condizioni favorevoli per estendersi ancor più;

migliaia di cittadini italiani e stranieri regolari, enti ed associazioni – essendosi rivelata gravemente insufficiente anche la quota prevista per il 2001 per gli ingressi garantiti per la ricerca di lavoro della durata di un anno – vedono immobilizzati senza alcun esito ingenti somme finanziarie (milionarie) già versate per fideiussioni, assicurazioni, contratti di locazione e per gli altri oneri dovute per le garanzie richieste dalla legge.

Posta la situazione sopra descritta, gravemente dannosa per le attività imprenditoriali e per l'economia più in generale e fortemente negativa per il regolare e tutelato svolgimento delle attività lavorative e che vede in essere alterazioni intollerabili delle regole dell'economia di mercato,

si chiede di sapere:

se, di fronte alle tante richieste delle imprese rimaste inevase, il Governo, come rende possibile la normativa vigente, non intenda con urgenza adottare un nuovo decreto per incrementare la quota di ingressi per lavoro del 2001;

se, in questo ambito, non si ritenga possibile assicurare ai tanti immigrati che già lavorano nelle aziende italiane, pur non avendo il permesso di soggiorno, previo il rientro nel loro paese, l'ingresso regolare con chiamata nominativa da parte del datore di lavoro, nell'ambito della quota aggiuntiva per il 2001 sopra richiesta;

se eventuali innovazioni nelle procedure amministrative siano allo studio o in via di adozione affinché la quota dei lavoratori immigrati richiesti dalle imprese sia effettivamente soddisfatta dagli ingressi regolari

decretati ogni anno al fine di evitare il riprodursi delle gravi e dannose disfunzioni che si lamentano.

(4-00017)

(18 giugno 2001)

RISPOSTA. – In ordine alla problematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, quanto segue.

La Direzione provinciale del lavoro di Modena rappresenta che il fabbisogno richiesto di manodopera straniera, stimato sulla base delle richieste giacenti per mancanza di quote e delle indicazioni delle associazioni di categoria, ammontava a 2.000 unità, distinte in 400 ingressi per lavoro stagionale e 1.600 per lavoro subordinato non stagionale, per le mansioni di domestici, saldatori, manutentori, muratori, manovali edili ed operai generici.

Le quote effettivamente assegnate ed attribuite in ordine cronologico di presentazione dell'istanza sono state 675, di cui 207 stagionali, 193 riservate a particolari nazionalità e solo 275 assegnate a lavoratori di altre nazionalità per lavoro subordinato non stagionale. Tali contingenti sono stati appena sufficienti a soddisfare le domande presentate per la stagionalità, nonché per albanesi, tunisini e somali, ma del tutto inadeguati alla richiesta di lavoratori marocchini (solo 24 ingressi) e di altre nazionalità. Conseguentemente alla data del 20 luglio 2001 sono risultate giacenti 1.031 domande così suddivise:

Lavoratori	Albanesi	Tunisini	Somali	Maroc.	Altri	Totale
Stagionali (art. 24)	5	0	0	7	91	103
Non stagionali (art. 22)	6	0	0	260	662	928
						1.031

Tra queste domande, la Direzione provinciale del lavoro di Modena segnala 662 richieste di lavoratori subordinati non stagionali di nazionalità che non godono di alcuna riserva. Inoltre, si deve dire che quest'ultima è senza dubbio la fascia più urgente per l'economia modenese, tenuto conto che le ditte presentano le loro istanze quando ne hanno immediata necessità.

Si ritiene opportuno precisare, comunque, che con la circolare n. 53 del 2001, contenente le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, relativo alla programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 2001, alla regione Emilia Romagna sono state assegnate globalmente 6.411 quote per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato nonché stagionale.

Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede ulteriori ingressi nell'ambito delle quote riservate a determinate professionalità, cui l'Emilia Romagna può accedere, quali gli infermieri (2.000) ed i lavoratori specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comu-

nicazione (3.000), in considerazione di specifici profili professionali che saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro degli affari esteri.

In aggiunta a quanto sopra, sempre per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, in accordo con la Confindustria si sta elaborando il progetto sperimentale «Mobilità e Risorse Umane» allo scopo di razionalizzare l'attuale sistema delle quote di ingresso per una gestione dell'immmigrazione in risposta alle esigenze produttive delle imprese. Nell'ambito di tale progetto, si provede di promuovere, anche con l'ausilio della regione Emilia Romagna unitamente al Veneto ed alla Liguria, attività di formazione tecnica e tecnologica per i lavoratori assunti da realizzarsi in Italia, in ottemperanza alla normativa vigente. L'avvio di tale progetto ormai prossimo, reso possibile anche attraverso l'implementazione della banca dati per i lavoratori extracomunitari (AILE), riguarderà principalmente i lavoratori provenienti dalla Tunisia e dal Marocco e, successivamente, dalla Moldavia e dalla Romania, in ragione degli accordi in materia migratoria che saranno stipulati per questi Paesi.

Al momento, tuttavia, si deve dire che il 12 settembre 2001, è stato reso noto alla Direzioni provinciali del lavoro, con apposita circolare, che limite massimo delle quote assegnate ai lavoratori marocchini era stato raggiunto e, pertanto, non si potevano rilasciare ulteriori autorizzazioni al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, stagionale, nonché ad attestazioni per le conversioni in lavoro autonomo.

Si rappresenta, comunque che le problematiche riguardanti le politiche migratorie e le eventuali soluzioni sono particolarmente vive all'attenzione del Governo. Infatti, lo scorso 14 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo schema di disegno di legge, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nel quale sono contemplate, anche, nuove disposizioni sui flussi di ingresso.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(21 dicembre 2001)

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Posto che:

la Sezione distaccata del Tribunale di Carpi (Modena) per l'Ufficio NEP, al di sotto dell'organico teorico nel concreto può contare soltanto su due unità di personale: una delle quali attualmente assente giustificato e l'altra, in partenza a breve per prendere posto, su sua domanda, in altra sede;

fin dallo scorso 8 agosto sono state trasferite presso l'ufficio giudiziario di Carpi, dopo loro domanda, due unità di personale NEP presso il Tribunale di Verona, le quali, purtroppo, dopo ormai cinque mesi non hanno ancora preso possesso del loro nuovo ufficio;

tenuto conto che:

i disagi di sempre si sono fatti di recente ancora più gravi con disfunzioni che potrebbero aggravarsi ulteriormente con pesanti e diffuse conseguenze anche perché si tratta di un distretto di giustizia che opera in un ampio territorio, economicamente assai dinamico e con cittadini, imprese e servizi, giustamente esigenti verso le prestazioni dei servizi della giustizia ai quali portano il loro intenso contributo, centinaia di operatori, con riferimento in particolare alle attività di numerose decine di studi forensi;

il prolungarsi della grave situazione sopra richiamata ed il rischio di un suo aggravamento, giustamente preoccupano il locale mondo della giustizia (magistrati, avvocati, eccetera) e, non di meno: imprese, cittadini e la stessa Amministrazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra richiamata;

se non ritenga necessario attivare i suoi uffici affinché i due ufficiali giudiziari destinati all'ufficio NEP di Carpi, possano prendere «possesso» in anticipo della loro nuova destinazione, ancor prima della «pubblicazione» poiché, come è noto, dopo di essa può trascorrere ancora un mese per il «possesso» concreto.

(4-00999)

(29 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con provvedimento del direttore generale in data 8 agosto 2001 sono stati trasferiti, a seguito di interpello n. 11386 del 17 maggio 2001, all'Ufficio NEP di Carpi, due ufficiali giudiziari, posizione economica B3, Tondo Giuseppa Piacentina e Capobianco Ivana, in servizio, rispettivamente, nell'Ufficio NEP di Legnago e nell'Ufficio NEP di Soave.

In relazione alla richiesta di anticipato possesso dei succitati ufficiali giudiziari B3 si evidenziano le situazioni degli Uffici, ove gli stessi prestano servizio.

Carpi prevede una dotazione organica di personale addetto all'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di 5 posti, di cui 3 vacanti, con una percentuale di scopertura del 60 per cento; Legnago prevede una dotazione organica di 8 posti, di cui 5 vacanti, con una percentuale di scopertura del 62,5 per cento; Soave prevede una dotazione organica di 4 posti, di cui uno vacante, con una perentuale di scopertura del 25 per cento.

Tanto premesso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Ministero ha provveduto a fissare l'anticipato possesso nell'Ufficio NEP di Carpi dell'ufficiale giudiziario B3 in servizio nell'Ufficio NEP di Soave (la signora Capobianco, la quale ha preso possesso il 2 gennaio 2002), in quanto, allo stato, non si ritiene opportuno distogliere l'ufficiale giudiziario B3 in servizio a Legnago, stante la rilevante carenza di personale di quest'ultimo ufficio.

Si fa in ogni caso presente che, al fine di consentire il regolare funzionamento dell'ufficio NEP di Carpi, il Presidente della Corte di appello di Bologna potrà valutare l'opportunità di sopperire alla carenza di personale anche mediante l'applicazione di altri ufficiali giudiziari in servizio nel distretto.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(17 gennaio 2002)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che negli anni scorsi la RAI TV, che svolge il servizio pubblico radiotelevisivo, è stata al centro di grosse polemiche sulle spese sostenute, sulle opzioni e le intenzioni, talvolta manifestando differenze di vedute nella gestione all'interno dello stesso consiglio di amministrazione;

che tali divergenze hanno assunto una connotazione politica prima, durante e dopo le elezioni politiche;

che risulta all'interrogante che sono stati richiesti in servizio, nonostante già in pensione, i signori giornalisti Sandro Ceccagnoli, Romano Tamberlich e Molina, tutti di chiara area del centrosinistra, per mancanza di idonee professionalità interne,

si chiede di conoscere, qualora quanto sopra esposto risulti vero, se non sia il caso di adottare idonee iniziative legislative al fine di prevedere meccanismi di controllo della gestione in ordine alle scelte e alle spese chiamando a far parte – previa approvazione degli atti idonei – rappresentanti degli utenti per garantire il rispetto della imparzialità e nella stessa conduzione societaria.

(4-00241)

(26 luglio 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno anzitutto rammentare che, come è noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali aspetti rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di amministrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame la medesima RAI ha comunicato di aver effettivamente stipulato un contratto con il dottor Monina – scaduto nell'ottobre 2001 – in considerazione della particolare esperienza dell'interessato nel settore del personale ed amministrativo.

Il contratto con il dottor Tamberlich è scaduto il 31 maggio 2001, mentre è in corso di formalizzazione la proroga contrattuale, sino all'8 ottobre 2002, per il proseguimento della collaborazione come capo redattore al coordinamento, per il dottor Sandro Ceccagnoli.

Relativamente alla richiesta istituzione di meccanismi di controllo con la partecipazione di rappresentanti degli utenti, di cui all'ultimo punto dell'interrogazione cui si risponde, si fa presente che con protocollo aggiuntivo, sottoscritto in data 6 novembree 2000, allegato al contratto di servizio per il biennio 2000-2002 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, è stata istituita tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il Consiglio nazionale degli utenti e le associazioni del volontariato e dei consumatori, una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, articolata in tre sessioni: due dedicate alla verifica sulla programmazione radiotelevisiva ed una alla progettazione per la stagione successiva.

Sono sottoposti al confronto – ai sensi di quanto previso dall'articolo 4 del protocollo citato – i contenuti della programmazione radiofonica e televisiva con particolare riferimento agli obblighi, ai temi ed alle linee editoriali indicati nel contratto di servizio; la rappresentazione del pluralismo nella programmazione radiofonica e televisiva; il rispetto dei diritti dell'accesso, così come riconosciuti dal contratto di servizio e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(14 gennaio 2002)

LAURO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

al conduttore di Raidue Michele Santoro è stata inflitta una multa di 200 milioni dal Garante per le comunicazioni in seguito alle faziosità della trasmissione televisiva «Il Raggio verde»;

le trasmissioni di Santoro continuano ad essere «una passerella» di personaggi indagati anche per possibili responsabilità penali relative agli incidenti del G8 di Genova,

si chiede di sapere se risulti al Governo se l'ammenda sarà pagata direttamente da Santoro, come è giusto, o dalla Rai con i soldi del canone e dunque con i soldi dei cittadini; in tale eventualità risulta all'interrogante che diverse associazioni già hanno preannunciato azioni di rivalsa nei confronti della Rai.

(4-00658)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, opportunamente interpellata, ha riferito che, in caso

di violazione dei criteri di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizione per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», per il combinato disposto dell'articolo 10 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è competente ad irrogare sanzioni esclusivamente nei confronti delle emittenti radiotelevisive e degli editori.

Nel caso di specie, con delibera n. 303/CSP del 12 aprile 2001, l'Autorità, a conclusione del procedimento istruttorio avviato riguardo alla puntata del programma «Raggio verde» del 6 aprile 2001, ha ordinato alla RAI il ripristino della completezza e della imparzialità dell'informazione nel corso della prima puntata utile della trasmissione citata.

Successivamente, con delibera del 30 maggio 2001, n. 238/01/Cons, la stessa Autorità ha contestato alla RAI la presunta inottemperanza alla citata delibera n. 303/CSP.

In proposito la RAI, anch'essa interessata, ha fatto presente di aver resistito alla contestazione attraverso l'impugnazione della relativa delibera con ricorso al TAR del Lazio (il giudizio è ancora pendente) e, contestualmente, espletando le proprie difese davanti all'Autorità ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il procedimento sanzionatorio avviato da quest'ultima si è concluso con il provvedimento dell'1 agosto 2001 con il quale il Consiglio dell'Autorità, rigettate le difese dell'azienda, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di lire duecento milioni, somma da versare entro trenta giorni dalla notificazione della delibera avvenuta il 13 agosto 2001.

Il provvedimento in questione, ha riferito la concessionaria, è stato impugnato con ricorso al TAR del Lazio (anche tale giudizio è pendente).

All'esito della causa, in caso di rigetto del ricorso proposto, la RAI ha fatto presente che provvederà al versamento della predetta somma che valuterà poi successivamente, previo accertamento circa la sussistenza dei relaviti presupposti, se rivalersi nei confronti del signor Michele Santoro al fine di ripetere dallo stesso quanto corrisposto a titolo di sanzione.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(14 gennaio 2002)

LAURO, GIULIANO, NOVI, MARANO, FASOLINO, IZZO, GIRFATTI. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

in base ad un sondaggio pubblicato da un quotidiano napoletano, risulta che i cittadini campani hanno un bassissimo tasso di fiducia nei confronti della sanità regionale;

in Campania è in corso lo stato di agitazione di farmacie e istituti convenzionati privati per il mancato pagamento di pregresse spettanze;

dal bilancio della Regione Campania risultano essere state variate alcune poste con fondi di pertinenza dell'Assessorato alla sanità;

fin dal 14 giugno 2001, il Difensore civico regionale, avvocato Fortunato, ha richiesto con urgenza all'Assessore alla Sanità maggiori chiarimenti sulla nomine di cinque direttori generali, nomine frutto di lunghe e faticose trattative intercorse tra i partiti della coalizione di sinistra della Regione Campania,

il difensore civico regionale, avvocato Fortunato, ha indirizzato in particolare all'assessorato regionale quelle richieste nei confronti dei signori Mauro Francesco Cardone, Franco Rotelli, Loretta Mussi e Pierluigi Cerato,

si interroga il Ministro in indirizzo affinché accerti e verifichi lo stato della sanità in Campania ed in particolare se la denunciata mancanza dei requisiti dei *manager* nominati abbia potuto comportare:

per le ASL da essi dirette problematiche finanziarie che sono la causa delle questioni oggetto delle agitazioni in essere;

per i cittadini una qualità di servizio più bassa;

per le nomine una ragionevolezza nella scelta da parte della Giunta Regionale in relazione soprattutto al possesso dei prescritti requisiti di legge – e non soltanto di appartenenza politica – ed alla coerenza della qualità professionale.

(4-00746)

(25 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Com'è noto, in base alla disciplina scaturente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato e modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, attraverso le quali le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale, viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale, in base alla conforme deliberazione della stessa Giunta, tra gli iscritti nell'elenco contenente i nominativi degli aspiranti a tale incarico, il quale viene aggiornato ogni anno previo apposito bando.

Dagli indispensabili elementi, richiesti dal Ministero della salute non appena a conoscenza dell'interrogazione, ma pervenuti dalle competenti Autorità della Regione Campania solo il 22 ottobre 2001, risulterebbe che, in attuazione del bando, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3575 del 23 giugno 2000, con il successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7699 del 5 settembre 2000, venne istituita una Commissione tecnica incaricata di procedere all'aggiornamento dell'elenco in questione.

La Commissione ha svolto i propri lavori in 22 sedute (di cui 11 ordinarie ed 11 per il riesame).

A conclusione dei lavori, è stato formulato l'elenco degli idonei e dei non idonei, che è stato trasmesso all'Assessorato Regionale alla Sanità per i necessari adempimenti.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, la Giunta Regionale con deliberazioni nn. 6911 e 6912 del 22 dicembre 2000, ha approvato la risultanze dell'attività svolta dalla Commissione.

Con riferimento all'elenco degli aspiranti Direttori Generali, approvato con deliberazione n. 4728 del 25 settembre 2000, nonchè tenuto conto di quello integrativo di cui sopra, la Giunta Regionale, con singoli atti, ha proceduto alla nomina dei Direttori Generali, in seguito formalizzata dal Presidente della Giunta con propri decreti.

Avverso ai risultati della Commissione ed al richiamato conforme provvedimento della Giunta, sono stati proposti ricorsi da parte di alcuni aspiranti esclusi ed i relativi giudizi, pendenti innanzi alla magistratura amministrativa, non risultano a tutt'oggi definiti.

Le risultanze delle decisioni della Giunta Regionale hanno anche costituito l'oggetto della censura da parte del Difensore Civico della Regione Campania che, con le note n. 2518 del 14 giugno 2001, n. 2629 del 22 giugno 2001 e n. 4097 del 12 settembre 2001, ha richiesto elementi di conoscenza e chiarimenti.

A seguito di tali iniziative, l'Assessore Regionale alla Sanità, con nota n. 2262 del 1º agosto 2001, ha ritenuto di investire alcuni componenti della Commissione tecnica di quanto dedotto dal Difensore Civico, ai fini anche dell'eventuale esercizio dell'attività di autotutela.

La Giunta Regionale della Campania, nel trasmettere gli elementi di risposta di sua competenza, ha inteso chiarire l'operato proprio e quello della Commissione tecnica, in merito all'interpretazione resa sul requisito di cui al comma 3, lettera *b),* dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 («esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»): la norma in questione è stata interpretata come sostanziale modifica rispetto alla precedente formulazione contenuta nelle disposizioni che l'hanno preceduta e che hanno il requisito sul quale sono stati formulati i precedenti bandi.

Al riguardo, l'Autorità regionale ha ritenuto che l'esperienza dirigenziale richiesta, non significherebbe necessariamente la responsabilità della Direzione Generale di strutture di medie o grandi dimensioni, bensì anche la semplice responsabilità di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, dizione diversa rispetto a quella contenuta nel decreto-legge del 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in cui si parlava di «direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni».

La posizione dirigenziale potrebbe riguardare, quindi, anche un'Area o un Settore senza necessariamente investire l'intera istituzione, purché per l'Area o per il Settore vi sia autonomia gestionale con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie ed il quinquennio si sia svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell'avviso.

Viene richiamato in tale ambito, altresì, il parere *pro-veritate* reso dal Professor Avvocato Giuseppe Abbamonte alla Giunta Regionale della Campania in data 18 settembre 2001, in riscontro ad una espressa deliberazione di incarico (n. 4161/2001).

Secondo tale parere, per effetto delle modifiche legislative intervenute, le quali risultano integralmente recepite nei relativi bandi di selezione degli aspiranti, «... in realtà si è avuta una elasticizzazione della normativa, presumibilmente suggerita dalla necessità di adattamento alle varie realtà e, soprattutto, dal fatto che il Direttore Generale deve decidere considerando il divenire delle istituzioni ed il loro avvenire più o meno prossimo, ma per quanto riguarda gli aspetti tecnici è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, sicché si ha una collaborazione a livello decisionale che il legislatore ha ritenuto idonea a produrre risultati migliori, unendo, per così dire, professionalità interna ed esterna alle istituzioni da amministrare (cfr. articolo 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999)...».

Per quanto concerne, infine, le posizioni dei singoli nominativi citati dagli interroganti con riferimento al presunto mancato possesso del requisito prescritto, si trascrivono testualmente gli elementi informativi forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania.

Dr. Aponte Roberto – Direttore Generale NA 5 –

Requisiti:

Direttore Amministrativo e capo servizio dal 10 settembre 1989 al 1 marzo 1995 delle ex USL 42 – 25 – 21 e ASL NA 2; anni 5, mesi 5 giorni 19;

Ing. Cardone Mauro Francesco – Direttore Generale NA 4 –

Requisiti:

Direttore Azienda alimentare Cirio Stabilimento della SPAI S.p.a dal 31 dicembre 1991 al 1° gennaio 1997;

Direttore Stabilimenti di Pagani e Caivano dal 31 dicembre 1998 al 10 settembre 1999; anni 5, mesi 9, giorni 11;

Dr. Cerato Pier Luigi – Direttore Generale NA 2 –

Requisiti:

Responsabile Serv. Ass. Socio San. e Riabilitazione dal 1° febbraio 1993 all'11 gennaio 1995 ex USL 23; Direttore Sanitario ASL NA 2 dal 12 gennaio 1995 al 11 settembre 1999; anni 6, mesi 7 giorni 10;

Dr. La Rocca Paris – Direttore Generale NA 3 –

Requisiti:

Direttore Amministrativo P.O. Torre Annunziata dal 21 febbraio 1995 al 21 luglio 2000; anni 5, mesi 5;

Dr.ssa Mussi Loretta – Direttore Generale AO Benevento –
Requisiti:
Dirigente Medico responsabile Servizio Igiene pubblica dall'11 giugno 1990 al 28 febbraio 1997, delle USL 67 e 32 della Regione Lombardia; anni 6, mesi 8, giorni 17;

Dr. Rotelli Franco – Direttore Generale CE 2 –
Requisiti:
Coordinatore Dipartimento salute mentale della USL di Trieste dal 31 dicembre 1985 al 1° luglio 1995; Direttore della divisione cura e riabilitazione territoriale della ASL 1 Triestina dal 31 agosto 1995 al 1° dicembre 1997;
Direttore Generale della Azienda per i servizi sanitari dell'ASL 1 Triestina dal 9 aprile 1998 al 1° gennaio 2001.
Anni 10, mesi 7, giorni 25;

Dr. Scarinzi Mario – Direttore Generale BN 1 –
Requisiti:
Dirigente Scolastico Circolo Didattico dal 1° ottobre 1981 al 10 settembre 1999; Presidente Co.Ge. ex USL 5 di Benevento dal 1° settembre 1987 al 30 giugno 1991; Amministratore Unico della SUI.SAN., S.p.A. (Gruppo Finam) dal 4 luglio 1988 al 27 luglio 1990; anni 10.

Poiché si è sopra ricordato che l'indagine sulla legittimità dei provvedimenti di nomina (ivi compresa la valutazione dei relativi titoli) è attualmente affidata agli organi della giustizia amministrativa, appare – quantomeno allo stato – opportuno e corretto attendere le decisioni degli organi predetti, anche al fine di poter meglio valutare ogni eventuale adottanda iniziativa.

Dell'esito dei giudizi gli onorevoli interroganti saranno tempestivamente informati.

Per completezza, si precisa che la normativa attualmente in vigore permette il ricorso all'intervento sostitutivo governativo soltanto nei casi da essa espressamente indicati, tra i quali non è contemplata l'effettuazione della nomina del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere; né *in subiecta* materia appare consentito il ricorso alla interpretazione estensiva.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(28 dicembre 2001)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

l'amministrazione provinciale di Latina e dodici comuni direttamente interessati sia della provincia di Latina che della provincia di

Roma hanno convenuto sulla necessità e priorità della realizzazione della Cisterna-Valmontone quale raccordo diretto della loro area con l'Autostrada del Sole, in ciò confortati dall'impegno della regione Lazio di stanziare la somma occorrente per la progettazione esecutiva;

l'infrastruttura auspicata assume un alto rilievo strategico per i seguenti motivi, a giudizio dell'interrogante, incontestabili:

essa dota Latina, unico dei capoluoghi provinciali ancora sprovvisto, di un diretto e rapido collegamento con l'Autosole;

consente di intercettare i flussi europei Nord-Sud prima possibile, specie per incentivare il terziario come alternativa alla deindustrializzazione indotta dalla fuoriuscita delle provvidenze per il Mezzogiorno;

costituisce un rapporto essenziale per l'intermodale di Latina e affranca l'apparato produttivo del nord della provincia dal nodo scorsoio del raccordo anulare di Roma, concorrendo a decongestionare lo stesso oltre che la Pontina, esigenza questa avvertita e condivisa dai comuni del Sud e della provincia di Roma;

è funzionale ad uno sbocco della Livorno-Civitavecchia che non vada a congestionare ancor più l'area romana,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti e i relativi impegni del Governo per l'inclusione dell'infrastruttura sopra descritta tra quelle assolutamente prioritarie, ricorrendo se del caso al project financing, con il ricorso in tutto o in parte dei privati.

(4-00821)

(7 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, interessato a riguardo, ha fatto conoscere che la realizzazione dell'itinerario Cisterna-Valmontone di collegamento tra il territorio di Latina e la A1, è da ricondurre ad una Convenzione Generale stipulata il 15 settembre 1997 con la Regione Lazio.

Con la stessa convenzione, la Regione Lazio si è impegnata, in cofinanziamento con l'Ente stradale, alla predisposizione della progettazione relativa al collegamento tra il territorio pontino e le arterie nazionali.

L'incarico di progettazione definitiva e stata affidata dalla Regione con procedura concorsuale ed è stata definita una ipotesi progettuale di tipo preliminare che, però, ha incontrato alcune difficoltà di accettazione da parte dei comuni interessati in merito alla scelta del tracciato da adottare.

L'ANAS comunica che, al fine di addivenire alla decisione in merito alla scelta del tracciato in questione, la Regione Lazio si appresta a convocare una preconferenza dei Servizi alla quale l'Ente dovrà partecipare.

Giova rammentare, infine, che l'articolo 1 della cosiddetta «Legge Obiettivo» (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) prevede l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

Pertanto, si fa presente che su proposta di questa Amministrazione, sentita la regione interessata, la bretella autostradale Cisterna-Valmontone è stata inserita tra gli interventi di preminente interesse nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
MARTINAT

(10 gennaio 2002)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

lo scorso 8 giugno il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del tesoro e le associazioni delle cooperative hanno sottoscritto una convenzione per l'assunzione di 17.000 lavoratori socialmente utili collaboratori scolastici dal 1° luglio 2001;

questi lavoratori avranno un contratto di lavoro di 30 ore settimanali per un compenso di L. 1.150.000 al mese come «addetti alle pulizie» e non più come «collaboratori scolastici», con copertura finanziaria solo fino al 2002,

si chiede di sapere:

quale disponibilità abbia il Governo a porre termine alla piaga del lavoro precario, emblematicamente rappresentata dai lavoratori socialmente utili, e ad aprire una trattativa per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato nella scuola dei precari, al fine di garantire insieme un efficiente servizio pubblico ed il diritto ad un lavoro stabile e con un reddito dignitoso, per cui da anni questi lavoratori si battono;

quale disponibilità abbia il Ministro dell'istruzione ad incontrare una delegazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori socialmente utili che hanno il proposito di manifestare venerdì 15 giugno alle ore 10 presso la sede ministeriale.

(4-00012)

(18 giugno 2001)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica che la problematica rappresentata risale all'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 che prevedeva il trasferimento nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dipendente dagli Enti locali in servizio nelle scuole statali.

In realtà, non tutti i comuni disponevano di personale dipendente ma utilizzavano, per svolgere le funzioni del personale ausiliario nelle scuole, anche cooperative, imprese e quindi servizi appaltati. Per non lasciare privi di lavoro questi soggetti, che non erano stati mai dipendenti degli Enti locali, quasi con una forzatura, presente già allora, il decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio del 1999 ha disposto che l'Amministrazione

subentrasse agli Enti locali anche nelle convenzioni relative all'utilizzazione dei lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili in atto in alcune istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni ATA, demandate per legge all'ente locale stesso, con effetto dal primo maggio 2000.

Il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, nel dettare nuove disposizioni per la disciplina dei lavori socialmente utili, ha tra l'altro stabilito che con appositi decreti interministeriali dovevano essere individuate misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

In applicazione del suddetto decreto, l'amministrazione della istruzione è stata ritenuta ente utilizzatore di circa 18.000 lavoratori socialmente utili in servizio presso varie istituzioni scolastiche. Per tali soggetti, in applicazione delle vigenti normative, sono stati adottati dai competenti dirigenti scolastici provinciali provvedimenti di proroga nell'utilizzo fino al 30 giugno 2001.

Si fa presente che in attuazione dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) sono stati emanati, in data 20 aprile 2001, due decreti interministeriali, il n. 65 e il n. 66, (Istruzione-Lavoro-Economia), recanti la definizione di procedure di terziarizzazione finalizzate alla stabilizzazione di tutti i soggetti impegnati in progetti socialmente utili nelle scuole. In particolare i predetti decreti prevedono:

a) la terziarizzazione dei servizi di pulizia dei complessi scolastici attraverso la stipula da parte del Ministero dell'istruzione di apposita convenzione quadro di affidamento ad imprese interessate. Detta convenzione, sottoscritta nello scorso mese di giugno, ha posto in capo alle imprese affidatarie l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato, con effetto dal 1° luglio 2001, di tutti i lavoratori socialmente utili (circa 17.000 unità) già impiegati nei servizi in questione;

b) la terziarizzazione di servizi amministrativi e tecnici attraverso l'affidamento, da parte dei dirigenti scolastici, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tutti i lavoratori socialmente utili (circa 1.000 unità) impiegati nelle scuole con funzioni di assistente amministrativo o tecnico.

Per gli interventi di cui sopra il citato articolo 78 ha previsto finanziamenti a carico del bilancio dello Stato per il solo biennio 2001-2002, pari a 862 miliardi di lire.

Pertanto, l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni sopra indicate e delle disposizioni applicative introdotte dai decreti interministeriali citati, è tenuta a procedere alla terziarizzazione, in primo luogo, nell'interesse dei lavoratori socialmente utili che, proprio per questo, sono individuati dai decreti predetti quali beneficiari delle norme in questione.

In particolare, in esecuzione del decreto ministeriale n. 65, l'Amministrazione ha sottoscritto nei primi giorni del mese di giugno la convenzione quadro con quattro consorzi di imprese incaricate di svolgere l'attività di pulizia, con l'assorbimento a tempo indeterminato, a decorrere dal

primo luglio, di tutti i 17.000 lavoratori socialmente utili in servizio, in qualità di personale ATA come collaboratore scolastico in alcune istituzioni scolastiche.

In esecuzione del decreto ministeriale n. 66, l'Amministrazione ha invitato i dirigenti delle istituzioni scolastiche presso cui erano addetti i lavoratori socialmente utili, in qualità di personale ATA per servizi assimilabili in parte a quelli dell'assistente amministrativo tecnico, a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti definiti, con i circa mille interessati.

Le procedure previste dai decreti ministeriali nn. 65 e 66 nonché dalla convenzione quadro sono tuttora in corso con la stipula dei contratti fra le imprese e i dirigenti scolastici interessati e tra le imprese e i lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti, con l'applicazione nella sede di servizio occupata al 30 giugno 2001. Nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 si procederà con il coordinamento dei Direttori Generali Regionali all'ottimizzazione del servizio per l'utilizzo più efficace dei soggetti addetti alle pulizie.

Si fa inoltre presente che l'Amministrazione ha utilizzato le risorse previste dalla legge finanziaria n. 388 del 2000, fino al 12 dicembre 2002, mentre i consorsi di impresa sono obbligati, con la sottoscrizione della convenzione quadro, ad assorbire i lavoratori interessati a tempo indeterminato, a decorrere dal primo luglio 2001 e a corrispondere le retribuzioni, secondo il contratto collettivo di categoria ed infine a far svolgere l'attività per almeno 30 ore settimanali.

Si precisa che le procedure attivate e le soluzioni adottate costituiscono il puntuale adempimento di disposizioni legislative, che non hanno previsto l'immissione in posti di organico di ruolo statale del personale oggetto dell'interrogazione, bensì si tratta di una condizione analoga, la stabilizzazione del rapporto tramite la procedura di terziarizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca
APREA

(28 dicembre 2001)

MANFREDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che in data 30 aprile 1992, con decreto legislativo n. 277, veniva istituita la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e che a distanza di otto anni non è ancora stato attivato l'Ufficio del Territorio di Verbania;

che dal 1992 il Collegio dei Geometri del Verbano-Cusio-Ossola ha sollecitato gli Uffici competenti del Dipartimento di Torino, del Territorio di Novara, nonché quelli della Direzione Centrale del Catasto all'attivazione dell'Ufficio del Territorio di Verbania;

che da tempo risulta allestita, presso il fabbricato destinato all'Ufficio del Territorio di Verbania, tutta la struttura necessaria per l'attivazione dei suoi servizi;

che sono stati già attivati i servizi separati per provincia ed è stato effettuato l'aggiornamento informatico;

constatato che tale insostenibile situazione accentua il disagio per l'utenza del Verbano-Cusio-Ossola, comportando oltretutto un danno economico non indifferente per il cittadino,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivare in tempi brevi l'Ufficio del Territorio a Verbania.

(4-01025)

(4 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione al nostro esame l'onorevole interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivare in tempi brevi l'Ufficio del Territorio a Verbania.

La problematica sollevata nella interrogazione è stata risolta nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Infatti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2001, n. 289, è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'agenzia del territorio dell'11 dicembre 2001 che dispone l'attivazione dell'Ufficio provinciale di Verbano-Cusio-Ossola a decorrere dal 28 dicembre 2001.

L'Agenzia del territorio ha specificato che l'avvio della nuova struttura ha subito dei ritardi per mancanza di personale da assegnare alla predetta sede. La questione è stato solo di recente risolta favorendo, anche mediante intese con le organizzazioni sindacali, la mobilità interna da uffici che presentavano maggiore disponibilità di risorse.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

(21 gennaio 2002)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunità*. – Premesso che: il questore di Catania ha chiesto a tre agenti di pubblica sicurezza – signore in maternità – la restituzione degli appartamenti di servizio, si chiede di sapere se il questore di Catania sia stato espressamente autorizzato ad operare esentato dal rispetto delle norme che regolano, nella nostra società, le pari opportunità.

(4-00530)

(28 settembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che il Questore di Catania ha disposto, il 31 agosto scorso, una ricognizione della situazione alloggiativa del personale femminile della Polizia di Stato presso la sede del Commissario di Pubblica sicurezza «Borgo-Ognina». Da tale verifica è emerso che quattro dipendenti non fruivano dell'alloggio collettivo loro assegnato in quanto assenti per maternità e di fatto dimoranti in altri domicili.

Detto personale, pur non avendone diritto, era stato a suo tempo autorizzato a servirsi dell'alloggio che al momento presentava disponibilità di posti letto.

Ciò sulla base dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985 che prevede non già un diritto all'alloggio in capo al personale della Polizia di Stato, bensì la facoltà del responsabile dell'Ufficio o Reparto dove è ubicato l'alloggio di autorizzarne la fruizione da parte di chi ne faccia richiesta, solamente ove ne sussista la disponibilità.

Dal momento che si era verificata la necessità di reperire una sistemazione di allievi operatori tecnici di sesso femminile recentemente assegnati alla Questura etnea per completare il corso di formazione, le quattro dipendenti sono state invitate a riconsegnare le chiavi dell'alloggio avuto in concessione, con l'avvertenza che, in futuro e subordinatamente alle disponibilità di posti-letto, avrebbero potuto nuovamente dimorare presso il Commissariato.

Non sembra quindi che la revoca di tale assegnazione, proprio in quanto determinata da esigenze di altro personale in servizio effettivo, possa configurare una qualche forma di discriminazione nei confronti degli agenti di polizia in maternità né tantomeno sono ipotizzabili violazioni alla normativa vigente in materia di pari opportunità.

Analogo provvedimento è infatti stato adottato anche nei confronti di personale di sesso maschile beneficiario di posti-letto presso quella struttura e risultato non avente titolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(14 gennaio 2002)

MELELEO, COSTA, CHIRILLI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che per i dipendenti delle Poste Italiane spa dal 28 febbraio 1998 è stato istituito il trattamento di fine rapporto previsto dal 6º comma dell'articolo 53 legge 449 del 27 dicembre 1997;

che l'Azienda Poste Italiane spa, continua ad effettuare la trattenuta del 2,50 per cento ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 172;

che la legge del 29 maggio 1982 n. 29 disciplina il trattamento di fine rapporto come l'articolo 2120 del codice civile;

che il Tribunale di Latina con ordinanza dell'8 marzo 2001 ha sollevato eccezione di costituzionalità;

che i dipendenti delle Poste Italiane spa, stanno iniziando la procedura presso tutti gli Uffici provinciali del lavoro per chiedere di convocare la commissione di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura penale,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se sia a conoscenza dei fatti e se intenda impartire direttive per far cessare le violazioni di

legge e restituire ai dipendenti le somme indebitamente trattenute ed evitare anche ulteriore esborso di denaro per i contenziosi legali.

(4-00247)

(26 luglio 2001)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha soppresso, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (28 febbraio 1998), il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

In ale occasione, tuttavia, il legislatore nel prevedere la soppressione del contributo del datore di lavoro al Fondo di previdenza nulla ha disposto riguardo alla prestazione gravante sul lavoratore.

In proposito si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 2, comma 4, della legge 20 marzo 1998, n. 52 ha interpretato la portata ed il senso della disposizione del predetto articolo 53, chiarendo che «resta fermo a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al fondo di previdenza e credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento».

Deve, pertanto, ritenersi che l'onere a carico del lavoratore sia tuttora dovuto non come rivalsa, ma a titolo di contributo diretto a favore del Fondo di previdenza; ciò in quanto nel graduale passaggio al regime privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ex Ente Poste che ha determinato anche il graduale passaggio al sistema del trattamento di fine rapporto, si è tenuto conto della necessità di garantire l'equilibrio del bilancio dell'Ipost che deve erogare le somme maturate dai dipendenti delle Poste per l'indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1998.

Tale gradualità per arrivare al sistema del trattamento di fine rapporto – e quindi al totale sgravio del lavoratore dall'onere di contribuire al fondo di previdenza – è stata confermata dall'articolo 68, comma 4, della legge n. 388 del 2000 che stabilisce la soppressione, a partire dal 1º gennaio 2003, del contributo del 2,50 per cento di cui trattasi dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Ipost, prevedendo, altresì, una diminuzione dell'entità dello stesso che è fissata nella misura dell'1,75 per cento l'anno 2001 e dell'1 per cento per l'anno 2002.

Da quanto sopra si ritiene che nessuna violazione della normativa vigente sia ravvisabile nella trattenuta operata dalla società Poste a carico dei dipendenti.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(14 gennaio 2002)

MUZIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a Grugliasco (Torino) pochi giorni dopo il drammatico atto terroristico di New York una bambina egiziana della prima media dell'Istituto King, è stata apostrofata «sporca negra araba»;

il dirigente scolastico ha inviato una lettera ai genitori tramite gli alunni per riflettere su tali comportamenti al fine di rifiutare qualsiasi sentimento di odio, rifiuto o aggressione verso persone innocenti;

questa emerita iniziativa condivisa da molti genitori proprio per il suo aspetto didattico aiuta a combattere il pregiudizio e l'integralismo di ritorno e aiuta certamente ad educare alla convivenza civile,

si chiede di sapere se non si ritenga di adottare questa iniziativa in tutte le scuole del paese rafforzando così il dialogo e contro il razzismo che rischia, dopo gli aberranti accadimenti dell'11 settembre scorso, un radicamento anche a fronte della paura e della non sempre corretta informazione.

(4-00543)

(2 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Il Ministero ritiene meritevole del massimo apprezzamento l'iniziativa adottata dall'Istituto comprensivo «M.L. King» di Grugliasco con la quale, attraverso una lettera inviata a tutte le famiglie, ai docenti e ai non docenti dell'istituto, sono state fornite elementari informazioni sui temi dell'Islam, a seguito di episodi di intolleranza verificatisi ai danni di allievi dell'istituto medesimo.

Come precisato dal dirigente scolastico, tale iniziativa è da considerasi una delle tante adottate dalla scuola stessa per stimolare gli allievi e le loro famiglie, gran parte delle quali presentano connotazioni di forte deprivazione socio-culturale-economica, a crescere culturalmente ed umanamente.

Il Ministero medesimo ritiene, tuttavia, che tutte le istituzioni scolastiche nella loro autonomia sono in grado di individuare ed adottare le iniziative più idonee e più confacenti al contesto in cui operano per far acquisire ai giovani quelle conoscenze e competenze necessarie a superare ogni pregiudizio culturale e razziale e, nel contempo, a rafforzare i valori della libertà, della pace, della tolleranza e della solidarietà.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(28 dicembre 2001)

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

la febbre catarrale maligna dei ruminanti (Blue Tongue) ha avuto la sua insorgenza in Sardegna a partire dall'agosto 2000 interessando con alta mortalità oltre 6.000 allevamenti;

nel corso del 2001 si è ripresentata, in particolare dalla fine dell'estate, con una nuova recrudescenza, interessando al momento oltre 2.500 allevamenti;

le conseguenze della epidemia sono particolarmente gravi sul piano economico, considerato il peso che l'attività dell'allevamento degli ovini e la filiera ovino casearia hanno in Sardegna;

persino drammatiche sono le conseguenze sociali in numerosi comuni dell'interno dell'isola a seguito della scomparsa di centinaia di aziende private del capitale fondamentale costituito dal gregge;

la situazione di assoluta incertezza circa la gestibilità in termini di contenimento della diffusione dell'epidemia, oltre ai citati danni economici ed al dramma sociale, pone serissimi interrogativi di prospettiva, persino sulla salvaguardia dell'inestimabile patrimonio genetico rappresentato dalla pecora sarda;

l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 prevede l'attuazione di una campagna vaccinale con l'utilizzo di un vaccino a virus attenuato prodotto in un laboratorio in Sudafrica;

è previsto che a tale campagna vaccinale sia dato avvio nei primi mesi del 2002,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stato ufficialmente incaricato, secondo quanto previsto nel parere del Consiglio superiore di sanità del 26 aprile 2000, l'Istituto superiore di sanità di effettuare i controlli di qualità e di sicurezza sulle partite di vaccino da utilizzare nel territorio nazionale, con riferimento particolare al rischio di presenza di virus diversi da quello della *Blue Tongue,* che potrebbero ulteriormente aggravare la situazione sanitaria degli allevamenti dell'isola;

se sia stato dato incarico allo stesso Istituto Superiore di Sanità, o ad altri Istituti, di stabilire l'eventuale presenza nei ceppi di virus isolati in Sardegna di frazioni antigieniche, con caratteristiche differenti da quelle presenti nel virus contenuto nel vaccino di prossimo utilizzo, che renderebbe potenzialmente insufficiente l'efficacia del vaccino, come sembrerebbe già avvenire in altre parti d'Europa;

considerato che è trascorso oltre un anno dalla prima insorgenza, se sia stata accertata l'attuale disponibilità di altri prodotti immunizzanti efficaci e privi di rischi.

(4-00670)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Le misure di lotta alla febbre catarrale maligna degli ovini (Blue Tongue), sono stabilite dalla Direttiva n. 2000/75/CE e si fondano essenzialmente su:

istituzione di zone di protezione e di sorveglianza di raggio, rispettivamente, di 100 e 150 km attorno ai territori infetti;

limitazioni, fino al blocco completo, delle movimentazioni degli animali recettivi dalle e nelle zone di protezione e di sorveglianza, fatte salve specifiche deroghe;

sorveglianza entomologica attraverso il posizionamento di trappole per *Culicoides*;

sorveglianza sierologica su gruppi di animali sentinella disposti nel territorio, da esaminare sierologicamente ogni 7-15 giorni.

A complemento delle misure citate, la direttiva prevede anche la possibile adozione di misure di profilassi indiretta.

L'Unione europea, a seguito di una procedura che ha visto esprimersi sulla materia i propri Comitati Scientifici, ha stabilito che per la lotta alla febbre catarrale degli ovini si debba far ricorso anche alla profilassi indiretta ed ha provveduto, inoltre, a fornire il vaccino ai paesi affetti dall'infezione.

Il vaccino fornito è un vaccino vivo attenuato prodotto dal Veterinary Institute di Ondersterpoort (Sud Africa), che tuttora è l'unico vaccino disponibile.

Questo vaccino, utilizzato in Sud Africa da oltre quarant'anni, è stato usato anche in Australia, in Bulgaria, nel 1999 in Tunisia e nel 2000 e 2001 nelle Baleari ed in Corsica.

Nel corso dell'anno 2000, il Ministero della salute ha impostato un piano strategico di lotta alla febbre catarrale degli ovini in Italia, con il pieno consenso dei servizi della Comrnissione dell'Unione europea.

Tale piano prevedeva, fra l'altro, l'uso della profilassi indiretta laddove ritenuto necessario in base alle condizioni epidemiologiche riscontrate sul territorio.

Il 28 febbraio 2001, funzionari della Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione di questo Dicastero e rappresentanti del Centro Nazionale di Referenza per lo studio delle malattie esotiche hanno presentato all'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna un rapporto nel quale veniva evidenziata la necessità di procedere alla vaccinazione dei ruminanti nei confronti della febbre catarrale degli ovini su tutto il territorio della Regione Sardegna.

La Regione Sardegna non ha ritenuto di seguire le indicazioni formulate.

Nel corso dei primi mesi del 2001 si è sviluppato in Italia un vivace dibattito sull'uso dei vaccini.

In particolare, l'Istituto Superiore di Sanità ha più volte espresso la sua contrarietà all'uso del vaccino fornito dall'Unione europea.

Le Regioni hanno ritenuto di non ottemperare alle Decisioni dell'Unione europea n. 2001/141/CE del 20 febbraio 2001 e 2001/433/CE del 21

maggio 2001, che stabilivano l'attuazione in Italia di un programma di vaccinazione in alcune parti del Paese, definite come zona di protezione ed hanno richiesto al Ministero della salute di emettere un provvedimento che ordinasse l'esecuzione delle operazioni di vaccinazione.

Il Ministero della salute, visto che le motivazioni addotte per giustificare l'opposizione alla vaccinazione da parte delle Regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità erano di natura tecnico-scientifica, ha ritenuto, prima di emettere il proprio provvedimento, di richiedere il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Al Consiglio è stata fornita l'analisi del rischio effettuata dal Centro Nazionale di Referenza per lo studio delle malattie esotiche, nella quale si analizzavano i rischi derivanti dalla mancata vaccinazione dei ruminanti nelle zone indicate dalla Unione europea.

In effetti, l'evoluzione dell'infezione e della malattia nel 2001 è stata pressoché identica a quanto previsto nell'analisi del rischio presentata al Consiglio Superiore di Sanità e successivamente resa pubblica mediante Internet.

Il Consiglio, in data 24 aprile 2001, ha espresso parere favorevole per la vaccinazione dei ruminanti nelle zone di protezione «...considerato difficile privare "il campo" dell'unico strumento attualmente disponibile e messo a disposizione su specifica richiesta delle Autorità sanitarie italiane da parte dell'Unione europea».

Il Consiglio Superiore di Sanità ha condizionato il proprio parere al fatto che si avviassero «...immediatamente i controlli in grado di garantire i requisiti di validità del prodotto in conformità ai minimi standard stabiliti dalla normativa vigente...».

Il Consiglio Superiore di Sanità, nello stesso parere, raccomanda che:

la supervisione dell'impiego del vaccino ai fini della valutazione delle sue caratteristiche di qualità ed innocuità sia affidata all'Istituto superiore di sanità;

siano definiti i livelli di responsabilità in caso di incidenti legati alla somministrazione del vaccino;

siano avviate sperimentazioni con altri vaccini;

si continuino ad adottare adeguati provvedimenti di polizia sanitaria unitamente ad uno stretto controllo dei vettori.

Nel frattempo, la Commissione dell'Unione europea ha assunto la Decisione del 18 gennaio 2001, concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale degli ovini.

Detta Decisione ha tenuto conto, fra l'altro, del fatto che, nella precedente Decisione n. 2000/292/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini contro la febbre catarrale per la costituzione di scorte di emergenza, sono state adottate disposizioni per l'acquisto di vaccini contro la febbre catarrale per casi di emergenza.

Al riguardo, nessun vaccino contro la febbre catarrale è prodotto da industrie farmaceutiche situate in Stati membri dell'Unione europea.

I vaccini contro la febbre catarrale acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse.

La verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale può essere effettuata soltanto presso laboratori dove vigono livelli approvati di sicurezza.

La Decisione del 18 gennaio 2001 ha adottato, pertanto, una serie di disposizioni per effettuare adeguate verifiche della sicurezza e dell'efficacia di «...vaccini contro la febbre catarrale fabbricati al di fuori della Comunità europea e acquistati per costituire scorte di emergenza...».

Per dare attuazione alla propria decisione, la Commissione ha effettuato una gara che è stata vinta dal Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Esotiche Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo.

Il Ministero della salute, venuto a conoscenza del fatto che il proprio Centro di Referenza aveva vinto la gara, ha ritenuto che i controlli sulla validità del prodotto, in conformità ai minimi standard stabiliti dalla normativa vigente, che è normativa comunitaria, richiesti dal Consiglio Superiore di Sanità, possano essere quelli effettuati in ottemperanza alla Decisione della Commissione.

Tali risultati devono essere forniti entro dicembre 2001 all'Unione europea e successivamente resi pubblici.

Il Ministero della salute – Direzione Generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, con nota del 31 maggio 2001, ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di conoscere le modalità operative con cui l'Istituto stesso intendeva attuare la raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità, concernente la supervisione dell'impiego del vaccino ai fini della valutazione delle sue caratteristiche di qualità ed innocuità.

L'Istituto Superiore di Sanità, con nota del 21 giugno 2001, ha indicato i dettagli tecnici e procedurali per l'espletamento dell'incarico.

La proposta dell'Istituto consiste in alcune prove di valutazione delle caratteristiche essenziali del vaccino in questione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di produzione e controllo dei prodotti immunologici veterinari.

Vengono elencate le modalità con le quali si intende procedere ad espletare l'incarico proposto dal Consiglio Superiore di Sanità: l'Istituto propone una verifica del vaccino sul tipo di quelle che la farmacopea europea indica come necessarie ai fini della registrazione del prodotto, citando, fra i documenti assunti a riferimento per le prove, il bando di gara con cui l'Unione europea ha affidato le prove sul controllo di sicurezza ed efficacia del vaccino che ha acquistato per essere usato in caso di emergenza.

La Direttiva n. 2000/75/CE, non ancora recepita nell'ordinamento nazionale ma che è, tuttavia, la disposizione che nell'Unione europea regola

oggi l'intero sistema di lotta nei confronti della febbre catarrale degli ovini, demanda ai Laboratori di Referenza Nazionali per la febbre catarrale degli ovini. dei singoli Paesi Membri la competenza per «la prova dei vaccini».

Inoltre, le prove di innocuità ed efficacia proposte dall'Istituto Superiore di Sanità sono, in buona parte, quelle che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», Centro di referenza nazionale della febbre catarrale degli ovini, sta effettuando per conto dell'Unione europea, in quanto risultato vincitore della gara.

Ripetere due volte le stesse prove, pertanto, costituisce un inutile spreco di risorse.

In base alla normativa oggi in vigore nel nostro Paese, nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministero della salute, i virus e gli altri microrganismi agenti eziologici di malattie quali la febbre catarrale degli ovini.

Il Ministero della salute, in data 12 aprile 2001, in materia di manipolazione degli agenti eziologici di malattie della lista A dell'OIE e conferme test diagnostici, ha disposto che:

«Come da prassi consolidata la manipolazione degli agenti eziologici delle malattie della lista A dell'OIE, è effettuata esclusivamente dai Centri nazionali di referenza designati per queste malattie».

Questo Ministero, infatti, non intende dare autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente, ad altri laboratori all'infuori dei Centri di referenza, in quanto vuole mantenere i massimi livelli di bio-sicurezza possibili in materia di agenti eziologici di malattie degli animali di particolare gravità e severità.

Il protocollo proposto dall'Istituto Superiore di Sanità prevede la detenzione e manipolazione di virus della febbre catarrale degli ovini vivo.

Si ritiene che tale manipolazione del virus sia un rischio inutile.

Ad oggi, l'unica Regione italiana che ha avanzato la richiesta ed alla quale è stato fornito il vaccino, è la Sicilia.

Il Ministero della salute, tuttavia, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dell'inizio delle operazioni di vaccinazione.

Non appena tale comunicazione perverrà agli uffici preposti, si avrà certezza che il vaccino è stato utilizzato, ed allora potrà iniziare la valutazione «in campo» delle caratteristiche del vaccino stesso, secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza nazionale, e potrà esserne affidata la supervisione all'Istituto Superiore di Sanità, secondo la raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità.

Il Ministero della salute, peraltro, non intende venir meno alle disposizioni comunitarie che affidano la competenza per la prova dei vaccini al Centro nazionale di referenza ai sensi della Direttiva n. 2000/75/CE e, pertanto, disporrà che l'Istituto Superiore di Sanità ed il Centro nazionale di referenza agiscano di concerto nell'azione di supervisione.

I rischi connessi all'utilizzazione di un vaccino vivo attenuato, quale quello della febbre catarrale degli ovini, cioè quelli relativi alle ricombi-

nazioni genetiche tra virus vaccinale e virus «selvaggio», con generazione di nuovi ceppi virali con nuove caratteristiche di patogenicità ed immunogenicità e/o rivirulentazione dei ceppi attenuati, al momento appaiono del tutto ipotetici.

I dati scientifici disponibili dimostrano di fatto che:

gli ovini ed i caprini vaccinati, nel 99,4 per cento dei casi sono resistenti all'infezione da Blue Tongue («BTV») e non mostrano alcun sintomo della malattia;

dal 1946 si utilizza in Sud Africa il vaccino vivo-attenuato ed i 24 sierotipi presenti sono sempre rimasti gli stessi: anche i 5 sierotipi identificati negli Stati Uniti a partire dal 1952 sono rimasti sempre gli stessi, nonostante l'uso diffuso dei vaccini vivi attenuati per la profilassi della «BTV», o dei 7 riconosciuti in Medio Oriente.

Quindi, seppur nel genoma del «BTV», come in tutti i virus a «RNA» con genoma segmentato, è possibile osservare numerose mutazioni, non esiste una relazione tra variazioni genotipiche ed espressione fenotipica, soprattutto per caratteri quali la patogenicità e l'immunogenicità che appaiono conservati, nonostante la pressione selettiva indotta dall'immunità artificiale.

Allo stato attuale delle conoscenze, dunque, la possibilità che l'utilizzo di un vaccino vivo attenuato possa determinare nel brevissimo periodo (comparato ai tempi della naturale evoluzione di tutti gli organismi viventi) l'insorgere di nuovi ceppi con mutata patogenicità ed immunogenicità, è certamente possibile, ma tuttora del tutto teorica e non comprovata da alcun dato scientifico. Essa, pertanto, in termini di rischio va considerata trascurabile rispetto ai danni indotti dall'infezione naturale che la stessa vaccinazione è scientificamente provato poter prevenire.

A tal riguardo, le informazioni trasmesse dai Servizi Veterinari Nazionali spagnoli e francesi indicano che le recenti campagne di vaccinazione effettuate nelle isole Baleari ed in Corsica con il vaccino vivo attenuato biotipo 2 sono state efficaci, laddove la vaccinazione è avvenuta in modo corretto.

Attualmente non sono disponibili altri prodotti immunizzanti di cui sia scientificamente provata l'efficacia e l'assenza totale di rischi quando somministrati in campo su vaste popolazioni animali.

Si soggiunge, infine, che l'Istituto Zooprofilattico della Sardegna ha di recente richiesto al Ministero della salute l'autorizzazione per l'importazione di 10.000 dosi di vaccino ricombinante.

Tale vaccino non è mai stato né commercializzato né utilizzato in campo.

Pertanto, la valutazione della sua efficacia e dell'assenza di rischi derivati dal suo impiego dovrà essere dimostrata attraverso controlli preliminari, prove di laboratorio e ripetute prove in condizioni controllate e di campo.

Solo successivamente e se gli esiti di tutte le prove saranno favorevoli, potrà essere concessa l'autorizzazione al suo uso su vaste popolazioni.

Non si può affermare che vi sia disponibilità di prodotti immunizzanti diversi dal vaccino vivo attenuato prodotto dal Veterinary Institute di Ondersterpoort, fermo restando che l'uso di prodotti immunizzanti per la lotta alla febbre catarrale degli ovini deve essere concordato con l'Unione europea.

Questo Ministero è a conoscenza del fatto che il Centro Nazionale di Referenza per lo studio delle malattie esotiche ha in fase avanzata di sviluppo un vaccino inattivato e sta sviluppando anche un vaccino geneticamente modificato.

Il Ministero della salute intende sviluppare, ove possibile, anche rendendo disponibili risorse per la ricerca, la capacità nazionale di produzione di vaccini nei confronti della febbre catarrale degli ovini, da utilizzare per le emergenze ed intende, altresì, prodigarsi affinché vaccini di sempre migliore qualità vengano resi disponibili per essere usati nella lotta contro le malattie infettive degli animali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(16 gennaio 2002)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri degli affari esteri, per gli italiani nel mondo e dell'interno.* – Premesso:

che è in corso di elaborazione un progetto di legge governativo relativo ai flussi di immigrazione, ai permessi di soggiorno ed ai contratti di lavoro per gli extracomunitari;

che, secondo le richieste delle associazioni di categoria degli industriali soprattutto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, vi sarebbe necessità di nuova forza lavoro per alcune decine di migliaia di lavoratori;

che è sempre maggiore il numero degli italiani o figli di italiani o nipoti degli stessi residenti all'estero che desiderano da tempo poter rientrare nel nostro paese in cerca di una occupazione;

che la maggior parte di essi appartiene al nord-est Italia, zona che, in misura maggiore rispetto alle altre regioni, richiede la presenza di extracomunitari,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti siano gli italiani che hanno chiesto di poter rientrare in Italia;

se, nell'ambito del nuovo provvedimento che regola i flussi di immigrazione, attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, non si ritenga opportuno valutare e prevedere un percorso che privilegi il rientro in Italia, ai fini occupazionali, prima dei nostri connazionali, così come sta già avvenendo da anni nella Repubblica di Irlanda con le note positive conseguenze sia per l'economia che per l'intera società di quell'isola, e

quindi istituire una corsia preferenziale nelle assunzioni rispetto al reclutamento della manodopera extracomunitaria.

(4-00371)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Alla luce di una sempre più critica situazione degli emigrati italiani o di origine italiana in alcuni paesi interessati da gravi crisi economiche e pertanto del crescente numero di coloro che tra questi desiderano rientrare in Italia per lavoro, nonchè delle richieste da parte delle imprese italiane di poter disporre di mano d'opera addizionale, su proposta del Ministro per gli italiani nel mondo è stato apportato un emendamento al disegno di legge modificativo del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998), poi approvato dal Consiglio dei ministri.

Tale emendamento dispone l'attribuzione di una quota riservata nell'ambito delle quote d'ingresso previste dal decreto annuale del Presidente del Consiglio che definisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato – anche stagionale – ed autonomo, a favore dei lavoratori di origine italiana fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, che siano residenti stabilmente all'estero.

In particolare, esso modifica l'articolo 21, comma 1 («Determinazione dei flussi d'ingresso»), del summenzionato testo unico, come segue:

«L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti vengono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonchè agli Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione [*omissis*]».

Tale previsione non si applica, ovviamente, ai connazionali residenti all'estero, i quali in quanto cittadini italiani possono liberamente far rientro in patria per svolgere un'attività lavorativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(21 dicembre 2001)

RIPAMONTI, TURCI, GIARETTA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'ENEA ha in corso di attuazione un processo di riforma regolato dal decreto n. 36/99;

in data 3 ottobre 2001 il Presidente Prof. Carlo Rubbia e i due consiglieri Giorgio Cesari e Angelo Marino hanno dato le loro dimissioni, determinando così la decadenza del Consiglio di Amministrazione;

la motivazione addotta per le dimissioni, come risulta sia dal Comunicato al personale del Prof. Rubbia, sia dall'agenzia Ansa sulle decisioni del ministro Marzano, ambedue del 4 ottobre 2001, è stata la mancanza di unità di intenti nel Consiglio d'amministrazione;

fino alla data del 13 settembre tutte le decisioni programmatiche e riorganizzative, comprese quelle relative alle procedure di nomina per i nuovi incarichi di responsabilità, sono state prese dal Consiglio all'unanimità;

durante il consiglio del 13 settembre i consiglieri Paolo degli Espinosa e Loredana Ligabue hanno manifestato insoddisfazione, in quanto hanno ritenuto che in alcuni casi i requisiti dei candidati fossero minimali e che nell'insieme vi fosse un divario tra la minimalità dei requisiti riscontrata nelle competenze di alcuni dei candidati prescelti e l'ottimalità a loro parere richiesta dalla riforma dell'Ente;

questo giudizio non si è configurato come un blocco o come un ostacolo operativo rispetto alle scelte compiute, ma ha corrisposto al diritto-dovere di esprimere opinioni anche differenziate su come avere cura e come attuare l'unico e medesimo interesse per il quale tutti i membri del Consiglio sono stati nominati, cioè l'attuazione del decreto di riforma;

di conseguenza erano presenti, anche dopo il 13 settembre, tutte le condizioni per una regolare continuazione dell'attività di governo dell'Ente;

considerato che si prospetta, in base alla legge finanziaria, una diminuzione di 50 miliardi del fondo di finanziamento pubblico dell'Ente,

si chiede di sapere:

se si ritenga corretto e opportuno, ai fini di un rapido completamento della riforma, costruire sulla base delle suddette dimissioni, non necessarie, una situazione di decadenza del Consiglio a metà del suo mandato;

se non si debba ritenere che il vero motivo delle tre dimissioni citate sia quello di determinare l'uscita dal Consiglio dei consiglieri Paolo degli Espinosa e Loredana Ligabue, al fine di rendere politicamente omogenea alla maggioranza di Governo la composizione del Consiglio d'amministrazione;

come il Governo intenda operare per assicurare le condizioni di funzionalità degli organi dell'Ente.

(4-00603)

(16 ottobre 2001)

RISPOSTA. – L'ENEA è stato riordinato con il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, in attuazione del quale è stato nominato il nuovo

Consiglio di amministrazione, presieduto dal professor Carlo Rubbia, insediatosi a metà 1999.

In data 3 ottobre 2001 il professor Rubbia ha rassegnato le proprie dimissioni motivandole sulla base di uno stato di disagio all'interno del Consiglio di amministrazione; nella stessa data si sono dimessi, con le medesime motivazioni, anche i consiglieri Martino e Cesari.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA, sulla base del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, ha funzioni di indirizzo e controllo. In particolare il Consiglio delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci e approva i medesimi atti, verifica l'attuazione dei programmi, nonchè l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE e individua gli obiettivi e le priorità delle attività. Su tali aspetti, il predetto decreto legislativo concede, nell'ambito delle finalità dell'Ente, ampia autonomia al Consiglio di amministrazione.

Sotto questi profili si sono osservati gli effetti delle difficoltà del Consiglio nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate.

In particolare sono state rilevate difficoltà nell'elaborazione dei piani pluriennali delle attività dell'Ente, nel processo di ristrutturazione organizzativa e nella gestione di alcune società partecipate nonchè la mancata concentrazione delle risorse su pochi e rilevanti progetti prevista dal citato decreto legislativo n. 36 del 1999 e di recente ribadita dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

Di conseguenza il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 ottobre 2001 ha provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e alla nomina del Commissario straordinario nella persona del professor Rubbia.

Per quanto attiene la preoccupazione degli onorevoli interroganti circa gli interventi della legge finanziaria 2002 si conferma che il disegno di legge finanziaria, nel testo attualmente all'esame del Parlamento, ha previsto per l'ENEA, così come per gli altri enti pubblici al cui bilancio lo Stato contribuisce in via ordinaria, un taglio del contributo ordinario.

Tale riduzione di risorse, che pure potrebbe determinare alcuni problemi nella gestione dell'Ente, non si ritiene possa avere automatici riflessi sulla prosecuzione del processo di riforma avviato dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36.

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

(21 dicembre 2001)

SALERNO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nello svolgimento della gara di rally in località Pecco (Alice Superiore) un'auto in gara sbandava capovolgendosi ed uccideva un'intera famiglia che assisteva alla gara al bordo della strada;

che la dinamica della tragedia ripropone una delle più delicate questioni legate a questo tipo di competizioni che è quella della sicurezza degli spettatori;

rilevato che a tutt'oggi non esistono norme che obblighino in qualche maniera gli spettatori a rispettare una benchè minima distanza dal ciglio della strada (ad esempio 15-20 metri) né altra raccomandazione in merito,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, sulla scorta di questa ennesima tragedia, introdurre norme severe sulla sicurezza degli spettatori.

(4-00266)

(30 luglio 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che per l'effettuazione di competizioni motoristiche su strada l'articolo 9 del codice della strada impone agli organizzatori l'adozione di idonee misure di protezione degli spettatori, da valutare di volta in volta in sede di verifica e collaudo.

In particolare, la verifica è preordinata all'accertamento dell'idoneità del percorso, con riferimento soprattutto alle condizioni del fondo stradale, alla larghezza della strada, alle curce previste dal tracciato nonchè all'accertamento, anche con prove sperimentali, delle condizioni di sicurezza dei concorrenti e degli spettatori.

In sede di collaudo tecnico del percorso di gara, può essere segnalata la necessità di predisporre eventuali ripari per le persone, individuando il margine di sicurezza che il pubblico non deve superare.

Premesso che le dinamiche e le responsabilità dell'incidente evocato nell'interrogazione sono ancora al vaglio dell'Autorità giudiziaria, si aggiunge che la problematica della sicurezza degli spettatori durante i *rally* è all'attenzione della commissione interministeriale incaricata di redigere il progetto di revisione del codice della strada, prevista dalla legge n. 85 del 22 marzo 2001 con la finalità di integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada per assicurare il perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi sociali e ambientali, anche attraverso la previsione di specifici reati per chiunque promuova o organizzi competizioni sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(14 gennaio 2002)

SEMERARO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

alcuni cittadini della Repubblica Italiana (di cui si ignora il numero reale per la reticenza della nostra ambasciata all'Havana) dopo aver contratto matrimonio a Cuba con medici o persone relazionate al locale Ministero della sanità vedono negato il loro legittimo diritto a ricongiungersi con il proprio coniuge a causa di una oscura e sinistra normativa interna al Ministero della sanità cubano (detta Resolucion 54) che vieta ai medici di uscire dal paese per qualsiasi motivo;

tale fatto costituisce grave violazione di uno dei più elementari diritti dell'uomo, contravviene alle norme dei trattati internazionali che tutelano la libera circolazione delle persone non soggette a provvedimenti restrittivi di carattere giudiziario e colpisce nel vivo delle loro famiglie un numero crescente di cittadini italiani;

al fine di impedire il protrarsi dell'attuale situazione,

si chiede di sapere:

se si intenda indagare su quanti e chi siano i nostri concittadini che vivono questo dramma familiare;

se si intenda affermare e confermare la tradizione di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito dello Stato italiano e dei paesi della comunità europea, prendendo le opportune iniziative in sede governativa, comunitaria ed ONU;

se si ritenga opportuno inoltrare una protesta ufficiale nei confronti di Cuba, considerata la palese violazione dei diritti umani e visti i solidi rapporti economici e di collaborazione intrattenuti con il nostro paese.

(4-00653)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Il problema relativo all'autorizzazione all'espatrio di cittadini cubani impiegati nel settore sanitario (medici o infermieri) e coniugati con cittadini italiani è noto al Ministero degli affari esteri ed ha, sinora, interessato otto connazionali.

Secondo le disposizioni cubane, l'ottenimento del permesso di espatrio per i suddetti soggetti è subordinato ad una specifica autorizzazione di svincolo dall'esercizio della professione, rilasciata dal Ministero della sanità, sulla base di disposizioni amministrative interne che, nonostante le numerose richieste avanzate dalle nostre Autorità diplomatiche, non hanno mai trovato riscontro nella forma di documenti ufficiali.

In questo ambito si inquadra la cosidetta «Risoluzione n. 54», di cui non è mai stato divulgato il testo, sul cui presunto contenuto esistono unicamente alcuni articoli di stampa estera e che sarebbe finalizzata a regolamentare i trasferimenti del personale sanitario del Ministero della sanità ad altri Enti statali, o ad altri settori dello stesso Ministero e che non avrebbe nulla a che vedere con l'autorizzazione all'espatrio.

Da aprile 2001 è entrata in vigore la Risoluzione n. 33 che, abrogando la n. 54, regola «... i termini di preavviso ed i procedimenti per l'in-

terruzione del rapporto di lavoro dei professionisti della salute e dei tecnici diplomati presso i centri di educazione medica....quando, per propria volontà, decidano di presentare le dimissioni dall'entità del settore sanitario dove lavorano».

In realtà anche questa Risoluzione altro non regola se non le modalità ed i termini per richiedere l'interruzione del rapporto di lavoro al fine di essere trasferiti presso altre entità del settore sanitario o altri settori dello Stato. Essa non affronta quindi gli adempimenti cui debbono sottoporsi i coniugi dei nostri connazionali per ottenere, dal Ministero della sanità, la liberatoria ai fini dell'espatrio.

A tal riguardo due sono le fattispecie rilevanti: la definitiva interruzione dell'attività lavorativa ai fini dell'espatrio; la richiesta di permesso di residenza all'estero per motivi famigliari.

Nel primo caso la competenza è dell'Ufficio emigrazione dal quale l'interessato può ottenere il relativo permesso solo dopo cinque anni dalla presentazione della domanda. Nel secondo caso l'autorizzazione è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del Ministero della sanità e può essere concessa, per ragioni umanitarie, entro un termine di tre anni; ottenuta la liberatoria dal Ministero della sanità, il cittadino cubano può quindi ottenere il permesso di espatrio dalle competenti autorità rnigratorie.

La *ratio* della norma è evidentemente quella di scoraggiare l'uscita dal paese di professionisti, considerati dallo Stato cubano una risorsa strategica e per i quali la concessione dell'autorizzazione all'espatrio viene subordinata al rispetto di precise condizioni (di cui gli stessi sono edotti al momento in cui inizia il loro periodo formativo).

Da parte della nostra Ambasciata a Cuba si sono svolti interventi per ottenere deroghe alla normativa, per motivi umanitari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(27 dicembre 2001)

SEMERARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 10 ottobre 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* è stato pubblicato un concorso per titoli a 320 posti di ausiliario, area funzionale A – posizione economica A1 del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione Giudiziaria, riservato ai messi in conciliazione non dipendenti comunali. Termine ultimo per la presentazione della domanda era quello di 30 giorni a far data dalla pubblicazione;

sta di fatto che fino ad oggi gli interessati nulla hanno saputo circa l'andamento di tale concorso,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui fino ad oggi le domande degli interessati non sono state riscontrate e i tempi presumibil-

mente occorrenti perché si giunga alla conclusione dell'intero procedimento.

(4-00655)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il competente Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ha comunicato che il concorso, per titoli, a 320 posti di ausiliario, posizione economica A1, già terza qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, è stato indetto con provvedimento del direttore generale 5 ottobre 2000, in esecuzione della legge 24 novembre 1999, n. 468, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, del 10 ottobre 2000.

Il 29 gennaio 2001 la Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del 16 gennaio 2001, ha iniziato le attività di esame dei titoli presentati dai 480 candidati legittimati.

Con nota del 23 luglio 2001, detta Commissione ha comunicato al Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, l'impossibilità di rispettare il termine di sei mesi per la conclusione delle operazioni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le operazioni del concorso in parola sono comunque terminate il 4 dicembre 2001, con l'approvazione della graduatoria generale di merito.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(17 gennaio 2002)

SERVELLO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»;

che a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

che sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

che sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il Ministero, di una Commissione Consultiva;

che la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento

della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO Federazione Italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro Italiano dei donatori di midollo osseo;

non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute!. D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o degli Istituti Previdenziali (INPS, INPDAP, eccetera), e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;

risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta «impegnativa» del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro Italiano dei donatori di midollo osseo – I.B.M.D.R. – e talune Regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste ADMO in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, eccetera, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'I.B.M.D.R., quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001.

(4-00974)

(27 novembre 2001)

RISPOSTA. – La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: «Riconoscimento del Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52 del 2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.

Il Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende Ospedaliere italiane.

Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.

Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi *standard* prevedibili.

L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52 del 2001 – tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 – costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.

In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.

Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.

Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52 del 2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante – tra l'altro – la disciplina dell'attività del Registro Nazionale, viene emanato dal Ministro della salute, sentita la «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo».

L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.

L'istituzione di detta Commissione Nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3, e, comunque, come già per la Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale («CNST»), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attua-

zione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.

Per quanto riguarda la costituzione della Commissione Nazionale, occorre precisare che da tempo il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.

Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento... della Commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo Ministero.

In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei Conti il 6 dicembre 2001), del Capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo», inserito nello stato di previsione di questo Ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.

Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52 del 2001 connessi con la donazione del midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(28 dicembre 2001)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che è a conoscenza del Presidente del Consiglio e dei Ministri in indirizzo il grave problema delle cosiddette «cartelle pazze» inviate dall'INPS ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in agricoltura;

che, per quanto riguarda in particolare la situazione in Puglia, l'INPS nei primi mesi del 2000 si era impegnato a subordinare la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle aziende agricole alla verifica e alla correzione degli estratti contributivi;

che invece questo impegno non è stato mantenuto e non sono state pertanto aggiornate le partite debitorie e creditorie delle imprese che hanno assunto manodopera;

che lo stesso INPS non ha tenuto conto che dal 1995 ad oggi sono intervenuti due condoni previdenziali ed inoltre non sono state conteggiati gli esoneri parziali dei contributi previsti per le aziende colpite da calamità atmosferica;

rilevato che in presenza di tale situazione, ed al fine di evitare ingiustizie nei confronti degli agricoltori, è necessario che l'INPS sospenda la riscossione dei crediti fino a quando non saranno completate le verifiche delle singole posizioni contributive,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-00003)

(6 giugno 2001)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.

I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. S.p.A.

La Società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.

La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.

La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.

Comunque, fin dall'inzio, le sedi ed i *call-center* sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.

Inoltre l'INPS con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001 ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltrechè le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.

Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la Sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.

Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.

Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.

Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.

Inoltre l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.

Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che codesto Ministero può elevare a 36 rate.

Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un *bonus* contributivo, da utilizzare in 12 mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme

e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.

Per quanto riguarda in particolare la situazione della Puglia, l'INPS ha comunicato che la situazione dei crediti vantati nei confronti delle aziende agricole e dei lavoratori autonomi del settore, rilevata alla data del 4 luglio 2001, è la seguente.

I crediti iscritti a ruolo sono stati 19.791 nei confronti delle aziende agricole e 14.307 nei confronti dei lavoratori autonomi (CD/CM e ITP); le partite creditorie iscritte a ruolo sono state 184.572 riferite alle aziende e 63.352 riferite ai lavoratori autonomi, delle quali ne sono state sospese 1.115 riguardanti le aziende e 804 relative agli autonomi. Sono stati definiti gli sgravi di 5.615 partite creditorie nei confronti delle aziende e di 5.361 relative agli autonomi.

Pertanto, l'incidenza delle registrazioni contestate dai contribuenti rispetto alle partite iscritte a ruolo, si attesta nella misura del 3,6 per cento con riguardo ai debiti delle aziende agricole e nella misura del 9,7 per cento per quelli dei lavoratori autonomi.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(21 dicembre 2001)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

continua la catena di gravi e drammatici incidenti sulla strada statale 7 Brindisi-Taranto che negli ultimi anni ha causato tante vittime, tante da denominarla «statale della morte»;

su tale strada, dopo il superamento di lungaggini ed impedimenti burocratici che ne hanno rinviato l'esecuzione, da alcuni anni sono in corso i lavori di adeguamento e raddoppio della strada per risolvere definitivamente, si spera, i problemi che determinano attualmente un così alto numero di incidenti e vittime;

la statale è l'unica via di raccordo per tanti paesi situati sulla tratta Taranto-Brindisi;

i lavori, purtroppo, vanno talmente a rilento che non è pensabile che per il mese di dicembre 2002, data entro cui dovrebbero avvenire le consegne, possano essere terminati,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per accelerare i tempi per la conclusione dei lavori della strada in questione;

quali verifiche si intenda effettuare per monitorare l'intero percorso della strada statale e se lo stesso sia seguito nelle varie fasi.

(4-00338)

(3 agosto 2001)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

sono in corso di realizzazione i lavori per l'ampliamento della strada statale n. 7;

gli stessi si protraggono da anni con grande lentezza ed evidenti inadempimenti di molte ditte appaltatrici;

più volte è stato chiamato in causa il Governo affinché predisponesse tutti i suoi poteri di controllo e di iniziativa per risolvere la problematica in questione;

sono sempre arrivate giustificazioni dei ritardi ed impegni a velocizzare i lavori: il tutto senza concreti risultati;

i disagi per l'utenza sono gravissimi come gravissimi sono i pericoli per la pubblica incolumità; infatti, numerosi e frequenti sono gli incidenti stradali che si verificano per l'inadeguatezza delle misure precauzionali da adottarsi;

la situazione si è maggiormente aggravata in considerazione del fatto che il 15 e 16 ottobre 2001 in due distinti incidenti hanno perso la vita un automobilista ed un lavoratore di una delle aziende impegnate nei lavori;

grave è l'emozione per questi fatti e la preoccupazione che possano verificarsi ulteriori incidenti nell'assoluta indifferenza dei responsabili di questi disagi,

si chiede di sapere quali iniziative concrete il Governo intenda adottare per porre fine a questo stato di cose.

(4-00687)

(23 ottobre 2001)

RISPOSTA (*). – In riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, l'ANAS – Ente Nazionale per le Strade – interessato al riguardo, fa presente che la strada statale n.7 «Appia» nel tratto Taranto-Brindisi è attualmente interessata da lavori di ammodernamento in sede per l'ampliamento della sezione stradale dalle attuali due corsie a quattro, compresa la realizzazione della viabilità di servizio e delle aree di svincolo con la viabilità esistente.

I lavori interessano un tratto pari a circa 45 chilometri, diviso in cinque lotti funzionali da Grottaglie a Brindisi.

L'ANAS precisa che la realizzazione del tratto centrale (lotti nn. 2-3-4) è iniziata nei mesi di agosto e settembre 1998 e, nella previsione di un tempo utile di giorni 900, avrebbe dovuto essere completata entro il mese di febbraio 2001.

Tuttavia, a seguito delle proroghe concesse per far fronte ai maggiori e variati lavori conseguenti essenzialmente all'adeguamento normativo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delle attività in corso, il termine per l'ultimazione è stato differito al mese di ottobre del corrente anno.

Su una lunghezza complessiva di circa 26 chilometri, riferisce l'ANAS, risultano aperti al traffico a quattro corsie circa 15 chilometri, mentre si prevede a breve l'apertura di ulteriori tratti funzionali la cui disponibilità renderà comunque più sicura e maggiormente scorrevole l'infrastruttura.

L'Ente stradale ha comunicato inoltre le scadenze e l'ultimazione dei lavori di ciascun lotto, che di seguito si riportano:

1º lotto – scadenza contrattuale 24 maggio 2001 – ultimazione effettiva prevista Dicembre 2002;

2º lotto – scadenza contrattuale 4 luglio 2001- ultimato;

3º lotto – scadenza contrattuale 4 agosto 2001 – non completamente ultimato per insorgenza di problemi tecnici – ultimazione prevista dicembre 2001;

4º lotto – scadenza contrattuale 3 ottobre 2001 – 50 per cento ultimato, 50 per cento ultimazione prevista maggio 2002;

5º lotto – scadenza contrattuale 29 dicembre 2002 – ultimazione prevista dicembre 2002.

L'ANAS fa presente, quindi, che entro la fine del corrente anno saranno ultimati due lotti e mezzo su cinque, per una estensione di chilometri 21 su 42 complessivi, mentre il completamento di tutto l'intervento potrà avvenire entro il mese dicembre 2002.

Da ultimo l'Ente rappresenta, che tutte le fasi di realizzazione della strada sono sotto il continuo controllo, sia da parte dell'Ufficio periferico sia della Direzione Centrale Lavori competente che effettua sopralluoghi con regolarità.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
MARTINAT

(10 gennaio 2002)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la legge n. 331 del 14 novembre 2000 ha disposto la graduale sostituzione entro sette anni dei militari in servizio obbligatorio di leva con militari di truppa volontari;

che la legge suddetta ridurrà la consistenza numerica sia del personale, sia delle infrastrutture del Ministero della difesa, portando di conseguenza alla chiusura della Caserma «Berardi», sede del 123º Reggimento di Fanteria «Chieti», come già preannunciato dagli organi di stampa e dai vertici militari;

che attualmente la Caserma «Berardi» dispone di tre compagnie autonome, più una compagnia comando per i servizi di caserma, locali mensa con servizio *self service* atti alla ricezione di circa mille unità, infermeria con possibilità di ricovero, ampi magazzini, autoparco, officina

meccanica, deposito carburanti, armerie, palestre, campi da gioco ed aule didattiche e di un personale del quadro permanente costituito da cinquanta unità tra ufficiali e sottoufficiali più dieci collaboratori civili;

che il personale di leva all'interno della Caserma «Berardi» consta di un'aliquota di personale di sede stanziale, pari a duecento unità, e di un'aliquota variabile da un minimo di trecentocinquanta ad un massimo di cinquecento unità;

che la soppressione del 123º Reggimento di Fanteria «Chieti» porterebbe alla perdita di un punto di riferimento storico-culturale per la città, oltre che di una quota di economia locale, già di per sè asfittica, a cui seguirebbe un dato economico negativo delle attività collegate direttamente ed indirettamente al Reggimento;

che la Caserma «Berardi» fino ad oggi ha rappresentato un veicolo pubblicitario notevolissimo delle bellezze dell'intera regione Abruzzo, in quanto mensilmente visitano la città di Chieti e dintorni oltre quattromila persone in occasione del giuramento delle nuove reclute;

che la riorganizzazione delle strutture militari farebbe sparire anche il Distretto Militare di Chieti e ridurrebbe la portata del locale Ospedale Militare,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti imminente la chiusura della Caserma «Berardi»;

in caso affermativo, se si intenda prendere in considerazione, in alternativa alla chiusura, la trasformazione della destinazione d'uso della Caserma «Berardi», vista anche la sua posizione strategica nell'ambito della Regione Militare Centrale;

in tal caso, se si ritenga di ipotizzare la costituzione nella Caserma «Berardi» di un polo logistico di materiali, mezzi, armi, o di una scuola di specializzazione per volontari, o anche di un centro sussidiario al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale di Foligno, il quale, sebbene collocato in una zona limitata e difficile da raggiungere, si occupa del reclutamento di tutti i ruoli dell'Esercito e delle Scuole Militari, o infine di una scuola di specializzazione in informatica.

(4-00397)

(18 settembre 2001)

Risposta. – L'evoluzione della situazione internazionale ha reso necessario delineare una struttura della difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista quantitativo e funzionale al mutato quadro geo-strategico di riferimento.

Conseguentemente alle Forze armate è richiesto un crescente impegno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere uno strumento operativo moderno, sostenibile, coerente con quelli dei nostri principali *partner* europei ed atlantici, in grado di tutelare globalmente gli interessi nazionali, di proiettare stabilità fuori dei confini e di fronteggiare anche minacce anomale, quali quelle del terrorismo.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni ed in corso di progressiva attuazione, impostato in conformità dei dettami di una serie di provvedimenti normativi – legge 18 febbraio 1997, n. 25 (riforma dei Vertici), e decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze armate), successivamente corretto e integrato dal decreto legislativo 27 giugno 2000, n.214 – ha trovato ulteriore impulso nella legge 14 novembre 2000, n. 331 «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale».

Tale legge, in particolare, nel prevedere tra l'altro una generale contrazione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allineamento delle strutture ordinative delle Forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di supporto, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale), al fine di accrescere l'efficienza e le capacità complessive dell'organizzazione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di personale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all'investimento.

Ciò premesso, in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si sottolinea che, al momento, il 123° Reggimento, di stanza a Chieti, non risulta inserito in alcuno dei provvedimenti di ristrutturazione fino ad oggi emanati e pertanto continuerà a svolgere le funzioni di ente dedicato all'incorporazione ed all'addestramento di base dei militari di leva e dei volontari in ferma annuale.

Peraltro, le attività di definizione dell'intero pacchetto di riforma degli organismi militari non può escludere a priori ipotesi di riduzioni o contrazioni che possano in futuro interessare anche la presenza militare nella città di Chieti.

In tale contesto, non è possibile al momento prevedere se il suddetto Reggimento continuerà ad operare anche dopo il completamento del modello «professionale».

Ciò nella considerazione che con la cessazione del servizio di leva, si renderà necessaria una revisione dell'organizzazione addestrativa della Forza Armata, che dovrà essere commisurata alle effettive esigenze di incorporazione ed addestramento del personale volontario.

Per quanto attiene alle infrastrutture militari, si rappresenta che il piano di ristrutturazione delle Forze Armate intende principalmente salvaguardare, su scala nazionale, quelle già dotate di *standard* moderni. Di conseguenza, se dovesse rendersi necessario, il reimpiego delle infrastrutture esistenti in Chieti verrà preso in considerazione nel quadro di quelle resesi disponibili sul territorio nazionale a seguito del processo di riordino delle Forze Armate.

In ultimo, si rappresenta che un eventuale riutilizzo della caserma «Berardi» nel senso auspicato dall'onorevole interrogante non appare fattibile sia in considerazione delle ridotte dimensioni dell'immobile che ne limitano la funzionalità soprattutto dal punto di vista logistico – sia perché

la Forza Armata dispone già di adeguate strutture per la gestione dei materiali e lo svolgimento di corsi di specializzazione dei volontari.

Inoltre, si ritiene che la costituzione in Chieti di un Centro sussidiario al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale di Foligno non incrementerebbe l'aderenza sul territorio nazionale dell'organizzazione per la selezione, considerato che le due località appartengono entrambe all'area centrale della penisola italiana.

Il Ministro della difesa
Martino

(17 gennaio 2002)